

LX.

## TORNATA DEL 10 MAGGIO 1900

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2) — Discorso del ministro di grazia e giustizia e dei culti — Per fatto personale parlano i senatori Finali, Inghillieri e Pierantoni — All'art. 1<sup>o</sup> parlano i senatori Taiani e Buttini — Rinvio del seguito della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri, del tesoro e delle poste e dei telegrafi.

COLONNA D'AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Come il Senato rammenta, ieri venne chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore ed al ministro. Avendo l'onorevole relatore terminato ieri il suo discorso, ora ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

BONASI, ministro di grazia e giustizia. Onorevoli colleghi. Nel momento di prendere la parola per dare ragione al Senato del disegno di legge, che ho avuto l'onore di sottoporli, per dirimere gli inconvenienti ai quali dà occasione la frequenza delle unioni matrimoniali col rito religioso non seguite dal matrimonio civile, e

di rispondere alle obiezioni ed alle censure che contro questo progetto furono sollevate e dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, e specialmente dal suo valorosissimo relatore, e dagli altri oratori che ad essi hanno fatto eco, confesso che non posso difendermi da un profondo sentimento di trepidazione, per la persuasione sincera della mia poca autorità di fronte a quella di molti degli oppositori, ed anche per il sentimento di responsabilità che mi sono assunto non piegandomi ad accettare le controproposte dell'Ufficio centrale; controproposte che accettate, senza che avessero tolto di mezzo le difficoltà, avrebbero certo reso incomparabilmente più agevole il mio compito.

Ma per accoglierle io avrei dovuto transigere sopra un principio che a, giudizio mio e del Governo, non ammette transazioni, perchè fondamentale nel nostro ordinamento giuridico e politico; un principio che, se rappresenta una delle maggiori, per non dire addirittura la maggiore, delle conquiste dei popoli civili nell'evolversi moderno, costituisce inoltre per noi un grande interesse ed un impegno d'onore, voglio dire il principio della separazione posta a base dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

Di più, per accogliere le proposte dell'Ufficio centrale, avrei dovuto chiudere gli occhi davanti ai nuovi danni ed ai pericoli nuovi cui

si andrebbe incontro per evitare quelli ai quali con questo disegno di legge si vuol porre riparo.

E poichè a nessuno può domandarsi il sacrificio di convinzioni antiche e meditate, solo per cortese deferenza verso chi non le divide, o peggio per un sentimento di opportunismo che sarebbe ancora più condannabile, e che ripugna all'indole mia, sono certo che nessuno mi farà rimprovero se pure non disconoscendo la difficoltà della condizione nella quale io mi sarei trovato presentandomi al Senato, in dissenso coll'Ufficio centrale sopra una questione delle più ardue e più delicate, che si trascina da un quarto di secolo, davanti alle nostre Assemblee legislative senza avere ancora potuto trovare la sua soluzione, nessuno dico potrà muovermi rimprovero se io ho creduto dover mio di mantenermi fedele a quel sistema che, nel mio convincimento, credo sia il solo che risponda alle condizioni eccezionali del nostro paese (*Approvazioni, benissimo!*)

Imperocchè non dimentichiamo o signori, e mi piace di affermarlo subito, la questione che ci occupa, non è una questione di mero diritto civile che si possa risolvere soltanto alla stregua delle disposizioni consacrate nel nostro codice, come mi è sembrato, che apparisse da parecchi discorsi pronunciati in questi giorni di cotesta così elevata discussione; ma essa implica un'altra questione di ordine molto più elevato, che i nostri legislatori sapientemente ed avvertitamente non vollero risolvere col Codice civile. Ed io sono convinto che i legislatori, i quali hanno dato al nostro paese col Codice civile un monumento insigne di sapienza giuridica, quando avessero voluto definire tale questione, sarebbero andati per una via certamente differente da quella che ci è proposta dall'Ufficio centrale, come infatti si rileva dalle discussioni preparatorie del Codice stesso.

Ma su questo punto avrò occasione di tornare nel seguito del mio dire.

Frattanto mi permetta il Senato che io volga una parola di ringraziamento agli oratori tutti che hanno preso parte a questa discussione, tanto a quelli che sono stati oppositori del disegno ministeriale, per il modo temperato, se uno solo si eccettui, col quale lo hanno combattuto, quanto ai sostenitori del disegno di legge, perchè tutti coi loro discorsi eloquenti,

dotti, e con le loro argomentazioni efficaci, hanno reso assai meno difficile il mio compito, e certamente poi lo hanno reso più breve. Ed appunto per amore di brevità, e per risparmiare al Senato inutili ripetizioni, mi asterrò nelle mie osservazioni da ogni richiamo storico, e non già perchè io voglia sopprimere la storia, come ammenamente sono stato accusato dal senatore Miceli, ma perchè in questa parte io intendo di riferirmi a quanto hanno detto gli oratori, che mi hanno preceduto, mentre io non saprei dir niente di meglio di quanto essi hanno detto.

Mi limiterò, dunque, alle considerazioni che si riferiscono alla questione di diritto, tanto nei rapporti del diritto privato, quanto in quelli del nostro diritto pubblico interno.

Il punto di partenza di tutta la numerosa serie dei progetti di legge, che via via sono stati presentati alle nostre assemblee legislative dall'anno 1873 in poi, o per iniziativa parlamentare, o per iniziativa del Governo, è sempre stata la considerazione del grande numero di unioni col rito religioso che si compivano senza la sanzione civile, e del danno che in conseguenza ne veniva all'ordine delle famiglie, che è base e fondamento dell'ordine dello Stato.

Naturalmente tutti i proponenti per giustificare la deviazione, che si proponeva da quel sistema di assoluta libertà, che è consacrata dal nostro Codice civile in questa materia, e per giustificare le disposizioni eccezionali che a tale sistema di libertà si volevano sostituire per metter riparo a tanto disordine, si sono sempre fondati sopra i risultati statistici.

Ma queste cifre erano e sono veramente esatte? Il male è di tale estensione da giustificare la eccezionalità dei provvedimenti invocati?

Chi primo sollevò tale dubbio e sottopose a sottile ed acuta analisi siffatte indicazioni statistiche, fu il senatore Cadorna nella relazione che egli presentò al Senato nella tornata del 24 giugno 1879 sul disegno di legge proposto dall'onor. Taiani, allora ministro guardasigilli, — relazione che è da additare a modello per sucosità, per chiarezza, per efficacia e che io vorrei fosse oggi sotto gli occhi di tutti i senatori, giacchè di frequente avrò occasione di riferirmi ad essa.

Ed era naturale che il Cadorna incominciasse

dal farsi questa domanda, imperciocchè, come egli dice, l'indagine non era richiesta soltanto dalla importanza e gravità, dei fatti segnalati, ma benanco dalla considerazione che a giustificare in un paese libero una legge la quale menomi, anche leggermente, la libertà naturale e sociale dei cittadini, non basti il provare che essa colpisca atti spettanti alla vita esteriore e che versi in materia che sia di competenza dello Stato, ma richiedesi pure che ne sia provata la necessità per la tutela dei diritti dello Stato e dei cittadini.

E quale fu la conclusione alla quale giunse il Cadorna dopo tale premessa? Fu questa: Che il numero dei matrimoni celebrati col solo rito religioso era indubbiamente molto minore di quanto si affermava e che lungi dall'essere, come si asseriva, in graduale aumento, era invece in notevole diminuzione.

E l'argomentazione che lo condusse a tale conclusione fu così evidente che lo stesso guardasigilli, che aveva presentato il disegno di legge, dovette riconoscere come le cifre, già poste a base del suo progetto, dovevano essere diminuite almeno del 50 per cento.

Questo si asseriva nell'anno 1879, e questa conclusione trova oggi ampia ed irrefragabile conferma in un documento ufficiale recentissimo, documento che fu già citato per primo dall'illustratore senatore Pascali, nel suo splendido discorso, voglio dire nella relazione presentata alla Commissione per la statistica giudiziaria, presso il Ministero di grazia e giustizia, e della quale fu autore quell'illustrazione della statistica che è il professor Bodio. Cotesta relazione ha tale importanza, che io vorrei fosse ampiamente conosciuta, perchè porterebbe a rettificare molte idee o inesatte o addirittura false, sulla base delle quali si è creata una opinione poco favorevole al disegno di legge che io ho avuto l'onore di presentarvi; affermandosi che esso contiene disposizioni troppo miti in confronto al danno cui si vuole mettere riparo, mentre invece da questa relazione si traggono argomenti per dimostrare come non abbiano fondamento molte delle obiezioni che contro il disegno di legge sono state sollevate. Non potendo, per riguardo al Senato dar lettura di questa relazione e neppure leggere i brani più importanti di essa, perchè ciò assorbirebbe troppo del vostro tempo prezioso, specialmente dopo la discussione am-

pia e profonda, che già si agita da parecchi giorni, io accennerò soltanto alle conclusioni alle quali questa relazione arriva, confermando pienamente quanto, venti anni or sono, aveva affermato il senatore Cadorna, e cioè che il numero dei matrimoni illegali - permettetemi che io non ostante le osservazioni del relatore continui ad usare di questa formula - è assai minore di quello che generalmente si crede e che non solo non c'è aumento, ma si ha una notevole decrescenza.

Ed anzi il Bodio con quella competenza, che nessuno gli contesta, sottopone ad esame i criteri coi quali sono stati raccolti i dati statistici, che portarono a diversa conclusione, per dimostrarne la fallacia e, perchè riconosce che su di essi non si può far fondamento, propone nella relazione stessa un suo metodo per arrivare ad avere una statistica, la quale presenti cifre veramente corrispondenti alla realtà.

Però da molti indizi e da circostanze diverse, egli ha potuto raccogliere quanto occorreva per poter affermare che il male bensì esiste, ma in una misura minore di quella, che comunemente si crede.

Ora, dato questo stato di cose, il dubbio che naturalmente si affaccia a chiunque, con mente sgombra d'idee preconcepite, e scevra di pregiudizi di parte, si pone ad esaminare la questione che ci occupa, è se possa ritenersi dimostrata la necessità, o anche semplicemente l'opportunità, della presentazione di questa legge, dubbio che, durante la discussione dei giorni scorsi, ho potuto rilevare come ondeggi nell'animo di molti dei nostri colleghi.

E per la verità, colla schiettezza che per me non cessa di essere un dovere anche parlando da questo posto, francamente vi dirò che, se quando ho avuto l'onore di essere chiamato a far parte del Governo, non avessi trovato un progetto di legge già sottoposto all'esame del Senato intorno a questa grave questione, non so se avrei pensato a farmene iniziatore.

Se non che, come dice, e dice bene, il Cadorna (e lo citerò di sovente perchè mi trovo in una condizione molto analoga a quella in cui egli si trovava quando dovè riferire su quel progetto di legge), nelle faccende di Stato accade sovente che l'intervento di un fatto, anche inopportuno, vulnera siffattamente la condizione delle cose, che ciò, che per certi ri-

guardi poteva considerarsi come non necessario e non opportuno, finisce per diventare una assoluta necessità.

E tale è precisamente la condizione nella quale io mi sono trovato in seguito al fatto della presentazione da parte del mio egregio predecessore di un disegno di legge, che portava l'obbligatoria precedenza del matrimonio civile sul religioso.

Ma siccome il male, in maggiore o minore proporzione, certamente esiste, così se io quel progetto avessi puramente e semplicemente ritirato senza nulla sostituirvi, specialmente di fronte alle affermazioni recise, che si ripetevano nella relazione, che lo precedeva, circa il numero straordinariamente grande di queste unioni illegittime, inevitabilmente avrebbe acquistato credito l'opinione in gran parte del paese che nel concetto del Governo il matrimonio civile non ha importanza.

Ora, ad escludere siffatta erronea presunzione, la quale per se stessa avrebbe bastato ad accrescere il male, che noi vogliamo combattere, e principalmente allo scopo di togliere gli incentivi, che vengono dagli interessi e dalla negligenza, che sono i due fattori dai quali deriva il maggior numero di unioni col solo rito religioso, io ho creduto che fosse dover mio di proporvi un rimedio, che senza ledere la libertà dei cittadini in ciò che ha di più intimo, di più sacro e di più prezioso, valesse nel tempo stesso ad assicurare il sovrano diritto dello Stato, in ciò che ha attinenza alla regolare costituzione della famiglia.

Ma appunto perchè il male, al quale noi vogliamo porre riparo, è certamente molto minore, pure esistendo, di quanto si è affermato, e di quanto comunemente si crede, e di sovente si ripete, a me è sembrato che logicamente anche i provvedimenti, destinati ad apprestare il rimedio, debbono essere molto più blandi di quelli che erano proposti dai miei predecessori e ora dall'Ufficio centrale.

E questo io intesi per togliere la stridente sproporzione tra il fine voluto e il mezzo impiegato, giusta quella regola, che noi sentiamo tanto tanto spesso invocare e che vediamo tanto spesso dimenticare, del risultato massimo e dello sforzo minimo.

Ma qui io debbo toglier di mezzo un equivoco sul quale l'illustre senatore Finali prima, e dopo

di lui l'egregio senatore Pellegrini, hanno ricamato un tessuto di supposizioni e direi quasi di sospetti, per indurne che il disegno di legge da me proposto sia il risultato, se non di segreti, almeno di taciti compromessi, intesi ad una conciliazione; sospetti e supposizioni che non hanno altro fondamento che nella ombrosa fantasia di chi li ha immaginati.

FINALI. Domando la parola.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Io ho preso note coscienziose; e su questo fatto, del quale adesso darò spiegazioni, l'onor. Finali si è intrattenuto, dicendo appunto che c'era qualche cosa di oscuro...

FINALI. Non ho detto questo.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*... Io non credo di aver preso un equivoco nelle note che ho registrate. Essi hanno creduto (e con essi ieri sera anche l'egregio e caro amico mio, l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, il quale con forma molto garbata mi invitò a dare spiegazioni sopra questo fatto, essi hanno creduto diceva che io abbia dapprima puramente e semplicemente accettato il controprogetto che l'Ufficio centrale del Senato aveva contrapposto a quello presentato dall'onor. mio predecessore.

Ora la verità è (e qui posso invocare la testimonianza del mio egregio amico Inghilleri) che quando...

INGHILLERI. Domando la parola per un fatto personale.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*... egli, presidente e relatore dell'Ufficio centrale, mi presentò il disegno di legge come era stato modificato, io riconobbi — e come non avrei dovuto riconoscerlo? — che tal nuovo progetto molto si allontanava da quello del mio predecessore, e che segnava un gran miglioramento, in quanto erano tolte le maggiori asprezze e, mirando al fine che si voleva raggiungere, si era cercato di proporzionare ad esso i mezzi proposti. Vedendo dunque come l'Ufficio centrale fosse entrato in un ordine d'idee temperate, che molto si accostavano a quelle che erano nelle mie convinzioni, io presentai allora al senatore Inghilleri lo schema di un articolo, che nella sostanza non era diverso da quello che è diventato il primo articolo nel disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato. E siccome il senatore Inghilleri chiaramente mi fece comprendere, che egli non

avrebbe potuto sostenerlo innanzi all'Ufficio centrale e che nessuna probabilità vi era di farlo accogliere, così perchè rimanesse intanto acquisito un disegno di legge, che a mio giudizio segnava un grande miglioramento su tutti i precedenti, pure riservandomi quando fosse venuto alla discussione di presentare in via di emendamenti quello riforme che meglio corrispondessero al mio concetto, non mi opposi a che avesse il suo corso.

Ecco come andarono le cose, onde cadono tutte le altre supposizioni, che mossero dal presupposto che io avessi incondizionatamente accettato il primo progetto dell'Ufficio centrale, e poi caduto il progetto principale per la chiusura della sessione, abbia con inesplicabile evoluzione d'idee presentato un nuovo e differente progetto.

Feci buon viso alle modificazioni dell'Ufficio centrale perchè, come bene disse il senatore Finelli, il disegno di legge ne usciva molto attenuato in confronto alle proposte del mio predecessore, e da queste modificazioni derivò il sistema delle sanzioni più miti e più ristrette che io ho accolte.

Ho detto avvertitamente accolte, perchè per quanto io possa essere lusingato dalle espressioni del mio illustre amico senatore Vitelleschi, il quale con benigno giudizio diceva che questo disegno di legge era un trovato che faceva onore a chi l'aveva messo innanzi, debbo per la verità e perchè non intendo di farmi vanto del merito altrui, dichiarare come io tenga a far rilevare che il merito di questo disegno risale, prima che ad altri, al Mancini, a quell'insigne giurista, nel quale le somme doti di principe dei giureconsulti si sposavano così armonicamente con il criterio pratico dell'uomo di Stato, e dopo di lui il merito risale al Cadorna, che illustrò quella prima proposta, lo ridusse a completo sistema col disegno di legge che contrapponeva a quello presentato dal ministro Tanani.

Debbo aggiungere che difetto comune agli ultimi progetti, relativi a questa vessata questione, si è di ascrivere, anche quando espressamente non lo si dice, quasi esclusivamente ad una sola causa il danno, che si lamenta, della preterizione dei matrimoni civili, cioè alla ostile influenza del clero, e di avere, per conseguenza, preso questo principalmente di mira nelle sanzioni penali; mentre ormai è dimo-

strato, ed io qui debbo una sincera parola di lode all'ammirabile franchezza con la quale ieri sera lo ha affermato il relatore dell'Ufficio centrale, che questa influenza, quando non si spiega in senso favorevole al rispetto della legge civile, non si manifesta e non agisce in senso contrario che in casi assolutamente eccezionali, i quali non potrebbero giustificare provvedimenti legislativi di ordine generale e che assumerebbero tutto il carattere e l'odiosità di una legge di sospetto.

Questo sistema di legislazione tanto meno sarebbe ammissibile di fronte alle disposizioni del nostro Codice penale, che raccoglie sotto un apposito capo le disposizioni per colpire gli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

Ma basterà che io ricordi l'art. 183 e del quale mi permetto di leggere la prima parte per coloro fra i nostri colleghi, che hanno la fortuna di non dover maneggiare mai il Codice penale. (*Harità*).

L'art. 183 è così concepito: « Il ministro di un culto che prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell'autorità, ovvero all' inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, con la multa da L. 500 a 3000, e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico ».

Or dunque se per avventura, o meglio per disavventura, dovesse accadere che un ministro del culto, servendosi della sua qualità e dell'influenza che essa gli attribuisce, cercasse di distogliere chi a lui si presenta per ricevere la benedizione nuziale, dal presentarsi poi all'ufficio dello stato civile per regolare la propria condizione di fronte alla legge, o anche quando semplicemente li sconsigliasse, basterebbe ciò per farlo colpire da questa severissima disposizione.

Ora, se è giusto che in questi casi sia applicato anche ai ministri del culto tutto il rigore della legge, non sarebbe nè giusto nè equo il colpirli per il solo fatto di aver compiuto un atto del loro ministero e di averlo compiuto quando a loro sia richiesto, mentre essi non lo possono rifiutare.

Ma, se è escluso che i danni, che noi lamer-

tiamo, siano la diretta ed immediata conseguenza dell'influenza del clero, non ne deriva che il male non esista e che non sia necessario di avvisare ai rimedi.

Vi sono molte altre cause le quali hanno portato a questo doloroso e deplorabile risultato e ne trovo una enumerazione quasi completa in quella relazione statistica del Bodio, alla quale poco fa ho fatto riferimento. E siccome questa enumerazione è molto eloquente, faccio eccezione alla regola che mi era proposto di non darvi lettura neppure di un brano di questa relazione, affinché voi apprendiate quale sia il complesso delle cause dalle quali deriva la condizione di cose da tutti lamentata.

Egli dice :

« Se si considera il complesso del Regno, non sarebbe equo attribuire alla sola reazione del clero cattolico la trascurata celebrazione del matrimonio civile. Altre cause concorrono a produrre questo male: l'ignoranza della legge in una parte del popolo e la sua indifferenza ad adempierne gli obblighi; non di rado gli sposi sono tanto poveri, che non possono fare le spese necessarie alla celebrazione del rito civile; ovvero le distanze del casolare o della frazione in cui abitano gli sposi, contadini o braccianti, dal capoluogo del comune in cui risiede l'ufficio di stato civile necessita una spesa e l'interruzione del lavoro per qualche giornata. Vi sono pure dei comuni che non hanno un segretario comunale proprio, avendolo in consorzio con altri comuni, e allora non si trova facilmente il segretario pronto per le necessarie registrazioni, e gli sposi dovrebbero fare due o tre viaggi, e mancata l'occasione, ritardano la celebrazione del matrimonio indefinitamente. Talvolta gli sposi consentono a non unirsi regolarmente col matrimonio civile per non rinunciare ad una pensione di vedovanza, tal'altra è l'intento di sottrarre i figli del primo letto all'obbligo del servizio militare.

« Talvolta è accaduto che i giovani sposi non poterono avere dai genitori emigranti all'estero il consenso necessario al matrimonio per ragion d'età.

« Altre volte è il pregiudizio religioso, ossia la convinzione (indipendente da ogni diretto consiglio ed istigazione del clero) che basti la celebrazione in chiesa. Taluni sposi invece, di proposito deliberato, si limitano al rito religioso

riservandosi di poter sciogliere a volontà il vincolo coniugale, quasi per avere il divorzio a loro volontà, ovvero si fa il solo matrimonio religioso per acquietare gli scrupoli di coscienza della donna, la quale non si adatterebbe a vivere in concubinaggio impudente, e così si fa servire il rito religioso a scopo di seduzione e di inganno. Vi è pure il caso non infrequente di persone di età avanzata o di vedovi, che tralasciano di celebrare il matrimonio civile per evitare pubblicità e commenti maliziosi o sarcastici.

« In vari luoghi dell'Umbria si compie il solo rito religioso al fine di poter esporre nei brefotrofi la prole e ritirarla poi coll'assegno del baliatico ».

Ora per eliminare tutta questa serie di cause che ci portano al danno da noi tutti concordemente lamentato, mi sono convinto che siano sufficienti le disposizioni da me proposte e che esse siano di un'efficacia indiscutibile.

Su questo punto non posso dividere l'opinione espressa da parecchi degli oratori, nè quella sostenuta dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, che cioè le disposizioni da me proposte per la mitezza loro non siano atte a raggiungere lo scopo voluto.

Non dobbiamo dimenticare che la prima e principale causa del danno, che in questo caso si potrebbe anzi più propriamente chiamare vergogna, che determina il matrimonio religioso, senza il matrimonio civile, è l'interesse.

In una dottissima e recente sua monografia il prof. Brugi assai bene designa questo fatto come il più tipico esempio moderno di *fraus legi facta*, imperocchè è frode riguardo agli obblighi verso i figli e la donna, è frode riguardo al divieto di concludere nozze a chi è vincolato da precedente morale obbligazione; è frode riguardo al godimento di lucro o pensione dipendente da condizioni di celibato o vedovanza; è frode riguardo al divieto di donare ai coniugi, e finalmente è frode riguardo ai terzi quando si tratta di salvare i figli di primo letto dall'obbligo di leva per mettere altri al loro posto.

E il non essere stata, questa nuova specie di *fraus legis*, colpita dalla magistratura, indipendentemente da una positiva disposizione di legge, mostra l'enorme differenza che corre fra il senso giuridico antico, così squisito, così

perfetto nei giureconsulti e nei pretori romani, ed il senso moderno della legalità.

Io sono sicuro che, se l'illustre senatore Pascali, con la acuta sua mente di giurista coltissimo e col suo alto senso morale, avesse considerata la questione sotto questo punto di vista, non avrebbe concluso col domandare la eliminazione dal disegno di legge delle disposizioni che questa frode colpiscono.

La disposizione che è contenuta nell'art. 2 del disegno di legge che, oltre alla pena dell'ammenda, commina la perdita immediata di qualunque utilità o diritto, che per legge o per disposizione dell'uomo dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza, quando alla celebrazione del rito religioso non faccia seguito il matrimonio civile, è certo il mezzo più efficace e più potente per fare immediatamente scomparire questa mostruosità. Si può anzi affermare che è questa la disposizione nella quale veramente si riepiloga e si sostanzia la legge, e che ne giustifica e legittima la presentazione.

Tanto è vero che l'illustre vegliardo, nostro collega ed a noi tutti così caro, il senatore Ferraris, non aderendo al disegno di legge, domanda però che questa sola disposizione ne sia conservata, giacché da parte del legislatore diviene colpa il non intervenire quando è dimostrato che la pubblica opinione e la legge morale non sono freni sufficienti al male e alle mezze coscienze, e peggio ancora alle coscienze addirittura malvagie.

Nè col sistema da me proposto si corre il pericolo che la frode possa rimanere nascosta, e conseguentemente frustrata la comminata decadenza dagli accennati vantaggi, mentre l'occultamento diverrebbe non solo possibile, ma probabile, nel sistema proposto dall'Ufficio centrale, che vorrebbe stabilito l'obbligo della precedenza del matrimonio civile sotto comminatoria di una pena allo stesso ministro del culto.

Lascio da parte le considerazioni, che stanno contro tale proposta, perchè sono state già largamente esposte da parecchi degli oratori, che mi hanno preceduto. Ma non posso ristarmi dall'osservare che da un lato, mentre questa disposizione non è giusta, perchè mira a colpire una intera categoria di persone unicamente per la presunzione, smentita dal fatto, che esse siano d'ostacolo all'esatta osservanza della legge, arriva poi ad un'altra conseguenza,

che è assolutamente ingiusta, per non chiamarla addirittura assurda, nel caso contemplato dall'articolo 4 proposto dall'Ufficio centrale.

In questo articolo è detto che cessa l'azione penale anche contro il ministro del culto, se gli sposi celebreranno matrimonio, nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, prima che la sentenza di condanna sia passata in cosa giudicata.

Ma dunque in questo caso, che dimostrerò, come non sarebbe più un'eccezione, ma diventerebbe regola, quando il progetto dell'Ufficio centrale divenisse legge, la pena minacciata al ministro del culto dipenderebbe dal buon volere di terzi, sui quali egli non può più esercitare alcuna influenza!

Sarebbe un caso veramente nuovo, nè saprei vedere su quali principi giuridici fondato, sebbene qualcosa di analogo si trovi nei gerenti responsabili dei giornali, istituzione che sappiamo come sia stata concordemente condannata da quanti si occupano di studi di diritto!

Dovrei ancora aggiungere che col sistema proposto dall'Ufficio centrale, si conduce lo Stato, oltrechè a compiere una ingiustizia, ad entrare in sagrestia per dettare modalità e condizioni alla somministrazione di un sacramento. Ma non voglio insistere su questo punto, perchè è stato già a sazietà discusso dagli oratori che mi hanno preceduto.

Mi permetto soltanto di ricordare che allo Stato, inteso nel senso giuridico moderno ed al quale, se non esclusivamente, principalmente si riconosce una funzione di difesa del diritto, spetta il dovere di tutelare la libertà in tutte le sue forme ed in tutte le sue manifestazioni, non esclusa la libertà delle ribellioni individuali ai dogmi e alle tradizioni della Chiesa. Ma nel tempo stesso lo Stato deve anche cercare, fin dove sia consentito dalla tutela dei suoi diritti, che i sentimenti della maggioranza siano rispettati.

Se il matrimonio, nella dottrina oggi prevalsa, è un sacramento, ed io qui non intendo di entrare nelle disquisizioni di giure canonico che hanno formato oggetto di lunghe dissertazioni durante questa discussione, perchè, come disse ieri il mio amico senatore Pierantoni, non voglio cambiare quest'Assemblea in un Concilio, se il matrimonio per quella religione, che dall'art. 1 dello Statuto è dichiarata

religione dello Stato, costituisce un sacramento, possiamo noi vincolare in qualsiasi modo il sacerdote a determinate modalità nell'amministrazione del sacramento stesso?

Tanto più ne deve dubitare chi, come me, vuole assolutamente esclusa la Chiesa dalle cose temporali.

E possiamo noi imporre all'individuo una priorità dell'atto civile sul sacramento? Che egli sia giudice della convenienza, alla sola condizione, ed è questo che noi possiamo esigere, che non si sottragga alle disposizioni del Codice civile.

E perchè queste mie teoriche non abbiano, come già mi hanno procurato da taluni, l'accusa quasi di reazionarie, io invocherò qui una autorità e ne potrei citar molte, ma mi restringo a citare questa sola, perchè le vale tutte e non può lasciare in proposito alcun dubbio, ed è quella di Pasquale Stanislao Mancini.

Ecco la tesi ch'egli sostenne in seno alla Commissione che, composta de' più insigni giuriconsulti del suo tempo, fu incaricata degli studi preparatori per la riforma del Codice civile:

« Per contrario mi sembra degnissimo di attenzione il desiderio espresso dalla magistratura, nè credo che basti in testimonianza del rispetto del legislatore piemontese verso gli obblighi religiosi (perchè allora si trattava appunto di discutere il Codice civile per il Piemonte) introdurre solamente nella celebrazione del matrimonio civile una qualche ammonizione da farsi dall'ufficiale pubblico, agli sposi, per raccomandar loro di uniformarsi ai precetti della propria religione. Credo che il sistema francese può ammettere un temperamento ben più notevole, in alcune sue parti, a mio credere difettoso e sulle quali precipuamente si disfogò la critica dei suoi oppugnatori.

« Questi difetti essenzialmente riduconsi a due: la punizione inflitta al ministro del culto che benedica un matrimonio senza la formazione precedente degli atti civili, ancorchè in tal caso si tratti di un mero esercizio del ministero spirituale e di atto improduttivo di conseguenze giuridiche, diretto unicamente alla quiete della coscienza; e la rigorosa necessità della precedenza della celebrazione del civile matrimonio alla solennità religiosa, per modo che la semplice inversione di questo ordine tolga validità all'atto e così il sacerdote si trovi in certa guisa

costituito nella dipendenza della permissione del potere civile per essere in dritto di amministrare un sacramento, dal che consegue non soltanto una odiosa e forse illegittima restrizione di libertà, ma altresì talvolta la impossibilità alle parti di associare insieme l'osservanza della legge religiosa e della civile, quando dopo essersi già stretto indissolubilmente il matrimonio civile, la scoperta di un impedimento canonico da prima ignorato, o altro motivo di rifiuto dell'autorità ecclesiastica, faccia invano alle anime pie e sinceramente religiose domandare la pace della coscienza nel sacramento ».

E come conclusione il Mancini aggiunge:

« Per lo quali considerazioni non dubiterei di apportare al sistema francese le due accennate modificazioni che insomma possono anche ridursi ad una sola, cioè la libertà agli sposi, i quali vogliono, oltre che al contratto civile, adempiere benanche alla celebrazione religiosa, di premettere a loro piacimento l'una o l'altra, senza la menoma necessità di fare precedere all'atto religioso alcune permissioni da ottenersi dall'autorità civile. Ciò offrirà alle anime scrupolose il mezzo di procurarsi anticipatamente il compimento dell'atto religioso. In tutti i casi lascerà aperta la via ad integrare il matrimonio civile o religioso che per avventura fosse nell'origine mancato, realizzerà pienamente l'attuazione del principio della reciproca indipendenza della potestà religiosa e civile, e finalmente risparmierà alla legge ed alla coscienza pubblica le spiacevoli impressioni cui darebbe luogo un sistema di persecuzione penale da spiegarsi contro i ministri della religione per atti dal loro ministero esercitati nel solo interesse spirituale ».

Ora mi pare che in modo più chiaro e più reciso non si possa parlare; onde io, ispirandomi a queste considerazioni e al disegno di legge che egli, valendosi della iniziativa parlamentare presentò alla Camera, informato precisamente a questo concetto ed a queste fonti, ripeto che ad esso io mi sono ispirato formulando il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare.

PIERANTONI. Non è esatto.

BONASI, ministro di grazia e giustizia. Ma può essere falsificato questo? (Mostra il volume dei verbali).



(Altra interruzione del senatore Miceli).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere l'oratore.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Badiamo poi che, mentre noi tanto spesso esageriamo nella logica delle leggi, di non abbandonarla in questa delicata questione, per fare altrettanti martiri dei ministri del culto, i quali messi nel bivio fra il loro dovere ecclesiastico e un articolo di legge, preferiranno certo il primo, senza che gli stessi liberali possano loro muoverne rimprovero, giacchè è sempre ammirabile chi va piuttosto incontro ad una pena che contravvenire ai dettami della propria coscienza.

E notate che, mettendoci sopra questa via, non soltanto offenderemmo il diritto, ma si verrebbe a mettere il ministro del culto in una condizione in cui il suo interesse collimerebbe perfettamente con quello dei frodatori per tenere ben segreta la unione religiosamente contratta, giacchè è evidente che, quando sia scoperta, tanto i ministri del culto quanto i frodatori, tutti insieme, sarebbero coinvolti nella pena.

All'incontro, lasciata la libertà di contrarre il matrimonio civile prima o dopo la cerimonia religiosa, come meglio piacerà alle parti, e imposto soltanto l'obbligo nel ministro del culto di denunciare i matrimoni celebrati, obbligo che non importa nessuna oppressione, come non porta oppressione al medico l'obbligo che la legge gli impone di denunciare i feriti che egli è chiamato a curare e di denunciare le malattie infettive; come non vi è oppressione per il notaio al quale la legge impone di denunciare i lasciti ed i legati in favore delle Opere pie, e di questi obblighi potrei fare una lunga enumerazione; con tal obbligo, dico, si toglie non solo ogni interesse a coprire la frode, ma invece si determina un'interesse precisamente opposto e cioè quello di renderla palese, denunciandola, per sottrarre sè, senza alcuna costrizione della propria coscienza, al pericolo di dovere subire una pena.

Ed ecco perchè vi diceva che l'effetto della legge, quale essa è proposta dal Governo, è, negli stessi casi più gravi, molto meglio assicurato che non lo sia col progetto dell'Ufficio centrale.

E neppure posso consentire coll'Ufficio centrale che la pena dell'ammenda, per la mancata

denuncia, scompagnata dalla precedenza obbligatoria del matrimonio civile, minacciata al ministro del culto, diventi inefficace nei casi di negligenza, che è veramente la principale cagione che somministra il grosso contingente e la più numerosa clientela ai matrimoni illegali.

Prima di tutto, come io mi sono studiato di dimostrare, e come prima di me lo hanno dimostrato molti altri con gran corredo di argomenti, la pena al ministro del culto per la semplice assistenza religiosa, non predefinita dal matrimonio civile, sarebbe illegittima.

Perciò io dico: quand'anche fosse vero che tale pena per gli effetti di questa legge riuscisse più efficace allo scopo, non sarebbe questa una ragione che per sè sola possa bastare a giustificarla; perchè non credo che, in questo Consesso, nessuno sia disposto ad accogliere la dottrina che il fine giustifica i mezzi. Ma poi la pena da me proposta contro gli sposi è la stessa, identica di quella che è proposta dall'Ufficio centrale, e quindi, se non è efficace per l'uno, non potrà riuscire efficace neppure per l'altro.

Ma c'è un'esperienza la quale meglio di qualunque altra argomentazione dimostra la verità di quanto io affermo.

In occasione dei fatti dolorosi che funestarono il nostro paese nel 1898, in tutte le città si costituirono dei Comitati di soccorso per le famiglie dei richiamati sotto le armi.

Un Comitato si costituì anche nella provincia di Roma sotto la presidenza dell'onor. deputato Torlonia. Compiuta l'opera altamente benefica e patriottica, quel Comitato si è ritenuto in dovere di renderne pubblico conto, ed è appunto la relazione da esso pubblicata che, in rapporto alla questione che ci occupa, è del massimo interesse.

« Nella provincia di Roma », dice questa relazione, « il numero dei richiamati ammogliati era di 404 di cui 248 con matrimoni legittimi e 156 sanzionati dal solo vincolo religioso ». E ciò vi attesta che il male effettivamente esiste ed in proporzioni gravi.

« Questa cifra », prosegue la relazione, « non può a meno di allarmare, se si pensa alle tristi conseguenze di questa creazione di famiglie irregolari nei rispetti dei figli e nei rapporti artificiali creati da tale anomalìa.

« Lo stupore si trasforma in isdegno quando si pensi che l'inconveniente dipende in massima parte dall'incuria, dalla trascuratezza di coloro che, preposti alle amministrazioni pubbliche, mostrano di non comprendere i doveri che quegli uffici loro imporrebbero. Se si pensa ai pochi mezzi di cui il Comitato disponeva e ai grandi risultati ottenuti, non si può a meno di comprendere come l'oculata opera di coloro cui sarebbe spettato questo ufficio, avrebbe evitato infiniti dolori e talvolta tragiche conseguenze.

« Bastarono infatti alcune ripetute sollecitazioni scritte, e per pochi, un premio modesto di 20 lire, attribuito a coloro che avessero la propria posizione regolarizzata, perchè dei 156 matrimoni non riconosciuti se ne regolarizzassero 148, vale a dire quasi la totalità.

« Non era quindi la buona volontà mancata ai coniugi, nè erano le conseguenze di abitudini viziose che ci conducevano al lamentato stato di fatto, ma la trascuratezza colpevole e la ignoranza non imputabile nei più ».

E prosegue sempre la stessa relazione, osservando che meglio ancora del provvedimento legislativo, di cui non disconosce l'opportunità, più e meglio del provvedimento stesso gioverebbe l'opera continua assidua, diligente dei sindaci e dei segretari comunali.

Su questo punto dice la relazione: « Noi ci permettiamo di richiamare soprattutto l'attenzione del Governo che per mezzo dei suoi funzionari potrebbe ravvivare lo zelo delle locali autorità e fermare l'attenzione dei buoni, cui non possono sfuggire le tristi conseguenze di un simile stato di fatto ».

Ora io domando se cotesta esperienza, per chiunque guardi più alla realtà delle cose, che alle presunzioni teoriche e alle supposizioni astratte, che tante volte vi conducono ad adottare fallaci sistemi, i quali ci preparano poi le più amare disillusioni, non abbia un valore che nessuno può disconoscere, in quanto dimostra che, se con così poco sforzo, e con così limitati mezzi, si è potuto ottenere un risultato tanto confortante, si può andare sicuri che mettendo contemporaneamente in azione il doppio sistema portato dalla legge proposita dal Governo, cioè da una parte le facilitazioni e le esenzioni da tutte le spese per procurarsi i documenti necessari e dall'altra la minaccia di una

pena rispetto alla quale non rimarrebbe speranza di potersi sottrarre, si può essere sicuri, diceva, che lo scopo sarà pienamente raggiunto.

È vero che l'ammenda, considerata in sé stessa, non è pena molto grave, ma per chi poco o nulla possiede e col pericolo che si tramuti, non potendo soddisfarla, in pena restrittiva della libertà, acquista una indiscutibile efficacia, quand'anche avesse sempre ad applicarsi nel suo minimo. E per chi si trova in condizione agiata, la pubblicità e lo scandalo d'un processo e d'una condanna, la vergogna e il timore del biasimo pubblico, rendono la sanzione più che sufficiente a raggiungere lo scopo cui essa mira.

Dunque nel concetto mio, che è precisamente il concetto dell'Ufficio centrale, di cui fu così degno interprete il Cadorna, è che la legge, ove lo voglio dire colle sue parole: « deve essere efficace, e che essa oltre a rimanere nei limiti naturali del suo potere, deve ingerirsi della libertà dei cittadini il meno che sia possibile, che essa non solo non deve scostarsi dai principi del nostro diritto pubblico, ma che deve trattenersi anche al di qua di quei limiti nei quali nel caso di una provata ed assoluta necessità dello Stato potrebbe giuridicamente essere estesa; e che infine essa deve essere considerata come una legge di sua natura transitoria, (ed anche qui io divido l'opinione del relatore), la quale dovrà cessare tosto che lo stato delle cose lo consenta, onde si possa far ritorno alle sole disposizioni del Codice civile le quali onorano l'Italia e la pongono in questa materia alla testa delle nazioni che amano rispettare la libertà, che meglio la comprendono, e che più largamente l'applicano e possono applicarla ».

Ritenuto dunque che lo scopo che si vuol raggiungere con questa legge, è quello di ottenere che, ogni qualvolta un uomo ed una donna vogliano legarsi in matrimonio, non omettano mai l'atto civile, e non può essere altro giacchè non si può immaginare che alcuno desideri di comminare una pena solo pel piacere di stabilirla, poco monta poi al fine cui si mira se il matrimonio civile o il rito religioso preceda, purchè l'atto civile abbia sempre luogo.

Si oppone che il sistema proposto dal Governo presenta inconvenienti, ed io lo riconosco, e sfido a poterlo negare. Ma, di grazia, quale è il sistema che non presenti inconvenienti? Qui

è soltanto questione di vedere quale sistema ne presenta meno.

Ne presenta il sistema dell' assoluta libertà, che è stato adottato dal nostro Codice civile, e ne è prova questa nostra discussione, che dura già da parecchi giorni per escogitare quali possano essere i mezzi più propri per mettere riparo ai danni, che si sono avvertiti precisamente in conseguenza dell' illimitata libertà lasciata in questa materia dal Codice stesso.

Ne presenta il sistema della precedenza assoluta, e per me basterebbe quello della violazione della libertà religiosa, imponendo una restrizione, non legittimata da una necessità di Stato, alla coscienza dei ministri del culto.

So che qui si citano, e si sono citati, non so quante volte e da quanti oratori, gli esempi del Belgio e della Francia.

Si è detto: questi Stati sono pure degli Stati cattolici, nondimeno in essi la precedenza del matrimonio civile, imposta per legge al rito religioso, non incontra alcuna difficoltà; il clero stesso si presta senza crederci vittima della prepotenza dello Stato all' esecuzione della legge. Dunque che cosa sono tutti questi nostri scrupoli per sanzionare una pena pei ministri del culto? Non voglio dirle io le ragioni della differenza preferendo che con l' autorità di chi è fuori causa le esponga un colto professore di diritto costituzionale.

Egli dice: « si dirà che in altri Stati, dove esiste il matrimonio civile, la legge impone la precedenza di questo al rito religioso.... Ma bisogna, soggiunge, aver presente che in quegli Stati la Chiesa o è soggetta al vincolo del concordato (e credo che nessuno di noi possa pensare di ritornare a questo vieto sistema) o è obbligata giuridicamente, o per tradizione, a riconoscere la supremazia dell' autorità civile. In altri termini, in quegli Stati l' obbligo ai sacerdoti deriva da un comando del Pontefice, al quale non possono non obbedire, o da un comando dello Stato, al quale anche per ciò che si attiene all' esercizio del loro ministero spirituale, non hanno il diritto di sottrarsi.

« Invece in Italia, dove il sacerdote non è vincolato che verso l' autorità ecclesiastica, dove lo Stato ha dichiarato la sua incompetenza in tutto ciò che si attiene alla religione e alla Chiesa, sarebbe assurdo che volesse di punto in bianco

divenire competente proprio in materia sacramentale ».

E questo è uno degli argomenti che ha già avuto tanti autorevoli interpreti durante la dotta ed elevata discussione di questo Consesso (*Commenti*).

Voci. Si riposi, si riposi.

PRESIDENTE. Se l' onorevole ministro crede di riposarsi, sospenderò la seduta per qualche minuto.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. La ringrazio; mi riposerò per qualche minuto.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa (ore 16 e 15).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (ore 16 e 30). Il signor ministro di grazia e giustizia ha facoltà di continuare il suo discorso.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e del culto*. Ho detto e ripeto che anche il disegno da me sottoposto al Senato presenta inconvenienti; ma ho aggiunto che non è possibile in questa materia escogitare un sistema che inconvenienti non presenti e l' osservazione è tutt' altro che nuova, è anzi molto antica.

Fin da quando si incominciò a studiare la riforma del Codice civile, tutti i sistemi possibili per risolvere questa questione, furono vagliati e profondamente discussi e solo perchè si ritenne che quello della libertà assoluta, di fare o non prima fare il matrimonio civile, offrisse meno inconvenienti, ebbe la definitiva sanzione.

Potrei moltiplicare le citazioni desumendole dai verbali di quella Commissione, che ho già ricordata, la quale fu costituita per lo studio delle riforme da introdurre nel Codice civile, ma una sola può bastare per dare la prova della unità della mia asserzione perchè tutti le ripiloga.

« È dunque impossibile », si legge nel verbale dell' adunanza del 17 novembre 1850, « nutrire fiducia di presentare una legge che per una parte o per l' altra non lasci adito a qualche inconveniente. Essi sono inerenti alla natura stessa della materia, sulla quale intervengono due poteri essenzialmente fra loro diversi. Se il potere civile fosse intrinsecamente connesso col religioso, come per esempio, in Inghilterra o in Russia, la legge che si discute non pre-

senterebbe difficoltà. Ma dovendosi fare una legge pel Piemonte, le cose vogliono essere accettate come esse si trovano in fatto; ora è cosa costante che i due poteri, civile ed ecclesiastico, esistono entrambi, e disgiunti. Ammettendo la massima di aver riguardo al primo senza curare il secondo, si cade nel difetto stesso che si rimprovera alla Chiesa la quale, si va dicendo, pensa ai propri interessi senza tener conto alcuno di quelli che spettano alla potestà civile. Non si deve adunque pensare unicamente al vantaggio di quest'ultima; principio fondamentale in siffatto argomento, quello esser debbe di libertà di azione in ambo i poteri, cosicchè l'uno e l'altro possano senz'urto procedere d'accordo. Da ciò deriva che al potere civile meglio di ogni altra si addice una posizione negativa rimpetto alla Chiesa, per cui si astenga dall'imporre obblighi alla stessa, onde non darle motivo di fare altrettanto verso di lui. Partendo da questi principi, la legge civile non può proibire al parroco di dare la benedizione nuziale quando manchi il certificato del sindaco, ma deve invece lasciare che il parroco ed il sindaco operino entrambi liberamente. È vero che da tale sistema scaturiranno forse gl'inconvenienti più sopra accennati, ma la materia, come già si osservò, ne è feconda, e scegliere conviene i minori ».

Ed è stata appunto la considerazione delle difficoltà invincibili, che si incontrano in un disegno di legge di questa natura, che mi ha condotto a risuscitare il progetto del Mancini, propugnato poi dal Cadorna, perchè fra tutti mi è sembrato che offra meno inconvenienti o che almeno li presenti in un grado molto attenuato.

E notate che la Commissione della quale fu interprete e relatore il Cadorna era inoltre composta da quegli insigni uomini che rispondono ai nomi del Duchoquè, De Filippo, Pica e Giorgini, quest'ultimo solo superstite ormai di quella schiera di valorosi giureconsulti e uomini politici di primo ordine, ed al quale mi è grato potere oggi da questo posto mandare un saluto che gli arrivi come l'augurio del Senato affinchè ancora lungamente sia conservato all'affetto dei colleghi e ad onore di questo alto Consesso. (*Benissimo*).

Dunque il sistema da me propugnato ha l'appoggio di uomini nei quali il sentimento

della patria e della dignità dello Stato era così alto da mettere al coperto dal più lontano sospetto che questo disegno di legge possa anche in minima parte offenderne il prestigio o intaccarne le prerogative.

Per altro se nei particolari, quando verremo alla discussione degli articoli, giacchè spero che il Senato non ci si opporrà, saranno presentate proposte di emendamenti che possano migliorarne le disposizioni, sia nella forma, sia nella sostanza, purchè ne lascino intatto il concetto fondamentale informatore del disegno, io sarò grato a chi vorrà suggerirli.

Fin d'ora anzi ringrazio gli onorevoli senatori Pascale, Negri e Carle, dei voti da essi manifestati circa le unioni matrimoniali celebrate col solo rito religioso dai minori di età, e su la necessità di abbreviare il termine di tolleranza che deve ammettersi tra il rito religioso ed il matrimonio civile, voti dei quali, dichiaro che ho preso nota per modificare in conformità i relativi articoli del disegno di legge.

Per tal modo il disegno di legge senza divenire perfetto, potrà essere migliorato e di questo bisogna sapersi contentare, giacchè nelle umane cose nulla di perfetto si ritrova e però per evitare il peggio bisogna, come disse il Manzoni, sapere sacrificare il desiderabile al possibile, che è la caratteristica che distingue il filosofo dall'uomo di Stato.

Ed ora, che ho dato le ragioni del disegno di legge da me proposto, mi si consenta che alla mia volta lo metta in confronto brevemente con quello dell'Ufficio centrale, per vedere se poi tra l'uno e l'altro corra veramente tutta quella diversità, che apparirebbe, giudicando dai discorsi, che sono stati pronunziati da alcuni oratori e specialmente da quello splendidissimo del relatore. Questo raffronto mi presenterà anche l'opportunità di rispondere ad alcune di quelle obiezioni, che finora nel mio dire non hanno trovato risposta.

Come ebbe a notare l'illustre senatore Negri, guardando alla sostanza delle cose, più che all'apparenza, parmi di poter essere autorizzato ad affermare, senza poter essere smentito o contraddetto dall'onorevole relatore, che lo spirito dei due schemi di legge in fatto non differisce e parmi anzi di più di poter affermare che il contenuto del controprogetto, esaminato spassionatamente, non possa ritenersi tale da se-

gnare un perfezionamento nè nelle linee generali nè nei particolari.

E quale infatti è il grave dissenso che ci divide, e sul quale fin dalle prime linee della sua relazione il relatore invoca il giudizio del Senato?

Vero dissenso si manifestò tra l'Ufficio centrale e la proposta ministeriale sul disegno di legge, che fu presentato dall'illustre mio predecessore; dissenso, che provocò appunto il controprogetto di cui fu relatore il senatore Inghillieri; controprogetto che poi è stato ripreso dall'attuale Ufficio centrale.

Ma tra la proposta da me presentata e quella dell'Ufficio centrale, vera e propria diversità sostanziale io non trovo, se si eccettui la pena comminata al ministro del culto, che l'Ufficio centrale vuole per la sola assistenza religiosa, e che io non ammetto, per le ragioni che sono state già tanto largamente esposte; e che tanto meno io posso ammettere dopo le dichiarazioni che qui, con una franchezza che lo onora, ha fatto ieri sera l'onorevole relatore. Egli, ieri sera, vi ha citato una serie di documenti, che attestano degli sforzi fatti da cardinali, arcivescovi e vescovi appunto per indurre, non soltanto ad accoppiare il rito religioso al civile, ma anche a far precedere il matrimonio civile al religioso.

Ora, se questo già avviene, come non dubbio, tanto più che risulta anche a me dai rapporti di ufficio, non si comprende facilmente come si possa insistere per comminare codesta pena. Sarebbe davvero un compensarli male di questa loro opera di pacificazione.

Vera opposizione, ripeto, vi era fra il disegno di legge, presentato dall'onorevole Finocchiaro-Aprile e quello dell'Ufficio centrale, perchè quello prescriveva la precedenza assoluta del matrimonio civile sul religioso, precedenza obbligatoria, senza eccezioni e senza transazioni; ed anzi arrivava fino al punto di qualificare per reato la semplice posposizione del matrimonio civile. E, coerente, a questo concetto, non toglieva la pena nè pel ministro del culto, nè per gli sposi, neppure quando al matrimonio religioso seguisse il civile, ma semplicemente portava una diminuzione di pena. Mentre invece l'Ufficio centrale stimò necessario che una transazione fosse necessaria, e gli oppose un controprogetto nel quale la precedenza era in ap-

parenza mantenuta, ma nella sostanza — me lo permetta l'Ufficio centrale — era tolta. Ed è tolta con l'articolo 4 dello schema dell'Ufficio centrale, in quanto con questa disposizione si stabilisce che qualora gli sposi, prima che la sentenza di condanna sia passata in cosa giudicata, sanzionino col matrimonio civile la unione religiosa, vanno esenti da pena.

Ma di fronte ad una disposizione di questa natura l'obbligo della precedenza, mi domando, che cosa diventa? La precedenza vi è nelle parole, ma nel fatto ciascuna unione rimane sempre libera ed ognuno potrà contrarre il matrimonio religioso prima del civile.

E notate che l'Ufficio centrale viene a questa transazione senza preoccuparsi delle difficoltà alle quali col suo sistema si va incontro, difficoltà che erano ben messe in evidenza nella relazione, che precede il progetto dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, e che vengono eliminate col disegno di legge in discussione.

In quella relazione si legge:

« In alcuni dei precedenti progetti erano stati adottati criteri più larghi, fino a dichiarare estinta l'azione penale ed a far cessare tutti gli effetti della condanna, qualora gli sposi avessero regolarizzata la loro posizione con la celebrazione del matrimonio civile. Però tutta questa larghezza potrebbe condurre a risultati deplorabili; onde si è creduto miglior partito di attenersi ad una via media. Infatti se gli sposi potessero far cessare qualsiasi effetto penale con la celebrazione del matrimonio civile, diventerebbero essi arbitri di regolarli secondo il loro talento di fronte al precetto che obbliga alla precedenza del matrimonio civile. Anzi questo precetto potrebbe eludersi, senza alcun rischio o difficoltà, e si avrebbe il grave sconcio di vedere iniziati molti processi (con sovraccarico di lavoro per gli uffici giudiziari), i quali poi a libito dei processati verrebbero a rimanere lettera morta. Tutto ciò si presterebbe a complicazioni, sotterfugi e capricci, fino al pericolo di compromettere, in alcuni casi, la serietà della legge » (Pag. 23, relaz.)

Succeduto all'onorevole Finocchiaro-Aprile e caduto il progetto da lui presentato per la chiusura della Sessione, ispirandomi al principio della separazione dello Stato dalla Chiesa ed alla tendenza, prevalsa nello stesso Ufficio centrale, più riguardosa verso la libertà dei citta-

dini, stimai necessario di uscire da ogni ambiguità, francamente proponendo che era da ritenere indifferente che il rito religioso precedesse o seguisse il matrimonio civile, e volli armonizzare sostanza e forma, togliendo qualsiasi contraddizione tra forma e sostanza, senza andare incontro ai pericoli preveduti dal mio egregio predecessore nella citata relazione. - Qualo dissenso adunque esiste nel punto fondamentale della precedenza? Nessuno - Può ritenersi preferibile la forma adottata dall'Ufficio centrale? - Mi par difficile convincersene. La forma da me prescelta ha il pregio di una maggiore sincerità e di essere perfettamente logica. - Può forse dirsi altrettanto di quella dell'Ufficio centrale? A questa domanda posso dispensarmi dal rispondere, perchè prima di me, con una sincerità, che non ha sorpreso nessuno, ha risposto l'onor. Finali dichiarando nel suo discorso che, nel seno dell'Ufficio centrale, prevalendo il desiderio di presentare un progetto di legge che attutisse le asprezze e togliesse le difficoltà e potesse finalmente, dopo tante ripetute prove, arrivare in porto, aveva scelto un sistema per risolvere le difficoltà, che veramente non poteva considerarsi come il più logico.

E prima ancora dell'onorevole Finali, con una schiettezza che lo onora, lo stesso egregio amico mio onorevole Cerruti, quasi a scusarsene anticipatamente, scriveva nella sua perspicua relazione:

« A rigore di diritto e di logica né l'una né l'altra disposizione dovrebbero ammettersi, perchè, dato l'articolo 1, la contravvenzione è avvenuta dal momento stesso in cui segua il matrimonio col rito religioso, prima dell'atto di matrimonio innanzi all'ufficiale dello stato civile. Ma si è voluto essere indulgenti nel primo caso per riguardo allo sposo, messo dalla sventura nella impossibilità di rimediare al fatto, compiuto in contraddizione al precetto legislativo; e nel secondo caso si è voluto aiutare i contravventori a rientrare nell'ordine giuridico, che essi hanno offeso ».

È vero però che, subito dopo, l'onorevole relatore aggiungeva:

« In questo modo non si è però voluto riconoscere la facoltà agli sposi di premettere al matrimonio civile al matrimonio religioso ».

Che l'Ufficio centrale non abbia avuto questa intenzione di riconoscere siffatta facoltà, si può

ammettere, ma che in fatto poi questa facoltà riconosca e sancisca lo sfido a negarlo di fronte a questa formale disposizione.

Dunque, per concludere, sostanzialmente fra il progetto dell'Ufficio centrale e quello del Governo non vi è differenza, ed ho profonda convinzione che fra i due sistemi sia migliore quello che ho avuto l'onore di presentare al Senato.

Non mi soffermerò poi alla obiezione che il sistema da me prescelto urterebbe negli articoli 53, 54 e 93 del Codice civile, i quali vogliono che il matrimonio civile sia libero.

A questa argomentazione ha risposto troppo largamente l'illustre senatore Pascale, perchè io mi creda in dovere di tornare sopra questa questione.

Alle larghe e dotte osservazioni che egli fece in proposito io potrei aggiungerne qualche altra per dimostrare, anche, in appoggio dei lavori preparatori del Codice civile e dei commentatori più autorevoli, che quegli articoli non hanno la portata che si vuole ad essi attribuire.

Ma non voglio ora abusare della benevola tolleranza del Senato per fargli subire una dissertazione giuridica, di cui non ha bisogno, per formarsi sulla questione un sicuro giudizio.

Soltanto questo aggiungerò, che se le obiezioni avessero un fondamento, si ritorcerebbero tali e quali contro il progetto dell'Ufficio centrale in tutti quei casi nei quali gli sposi, approfittando della larghezza concessa dall'articolo 4, avessero a recarsi alla chiesa prima di presentarsi al municipio.

Or dunque, o l'inconveniente c'è, o non c'è. Se non c'è, non è il caso di parlarne, se c'è, ferisce in egual modo entrambi i progetti. (*Approvazioni*).

Per me il nodo vero della questione sta in questo: che di fronte ad una legislazione, la quale non rende possibile la contemporanea celebrazione del matrimonio civile e del religioso, che non ammette che si possa astringere alcuno a fare il matrimonio civile, quando non voglia contrarlo, che dall'altra parte, neppure ammette che si possa vietare il rito religioso a coloro che religiosamente vogliono coniugarsi, non trovo che altra via di uscita rimanga aperta all'infuori di quella appunto che io ho proposto di seguire, cioè la libertà di far precedere l'un rito all'altro e, qualora si

proceda al rito religioso prima del matrimonio civile, sia imposto l'obbligo entro un dato termine che, ripeto, deve essere abbreviato, di sanzionarlo col matrimonio civile. Imperocchè qui non si vuole obbligare a celebrare il matrimonio civile, come è stato detto, ma soltanto si vuole colpire un fatto accertato, che è lesivo dell'ordinamento sociale, quale è la dichiarazione fatta da un uomo e da una donna in presenza di due testimoni e del ministro di un culto di volersi unire coniugalmente per fondare una famiglia in ispregio alle leggi dello Stato.

Ora, cotesto fatto per quanto per se stesso non sia nè possa essere produttivo di alcun effetto giuridico può il legislatore sfuggere di ignorarlo, quando è causa di mali che quotidianamente si appalesano nelle forme più svariate, e tutte dolorosissime, che recano un profondo turbamento sociale? Ripeto, lo scopo da raggiungere è che in nessun caso il matrimonio compiuto col rito religioso vada disgiunto dal matrimonio civile. Per il resto è perfettamente indifferente che avvenga prima l'uno piuttosto che l'altro, e parmi che questo concetto non possa essere oppugnato dall'Ufficio centrale, soltanto perchè al suo controprogetto ha conservato la etichetta della precedenza obbligatoria del rito civile, mentre nella sostanza, come ho dimostrato, lascia intera la libertà onde si può affermare che io non ho fatto altro che dare un nome ed una forma legittima alla proposta dell'Ufficio centrale.

Il metodo poi da me seguito ha su quello dell'Ufficio centrale un altro grande vantaggio. Mentre esso per avere cooperatori i ministri del culto al raggiungimento del fine, che la legge si propone, ha dovuto estendere loro una pena, che costituisce un'indebita invasione in un campo, che deve rimanere chiuso al potere dello Stato se non si vuole che la libertà di coscienza cessi di essere un diritto per divenire un nome vano, invece nel sistema da me proposto, che non impone ai ministri del culto altro obbligo oltre quello della denuncia, la legge, come è dovere, si tiene su quel terreno esclusivamente civile che è suo proprio, ed all'infuori di qualsiasi contatto o complicazione d'indole religiosa, giacchè l'obbligo della denuncia non lede e non vincola in modo alcuno la legittima libertà del sacerdote nell'esercizio del suo mi-

nistero, non gli richiede alcun atto che contrasti con la sua coscienza, non gl'impone alcun giudizio in proposito, lo rispetta intieramente nella qualità di cittadino e di ministro del culto e non può supporre che sia riguardato dagli interessati come un peso tirannicamente ingiusto, essendo invece giusto l'esigere che anche i ministri dal culto, all'infuori del proprio ministero, si facciano cooperatori dell'osservanza della legge.

E che questo metodo sia anche più conforme ai principi del nostro Codice civile in modo evidente lo ha dimostrato il prof. Zanichelli della università di Siena con un recentissimo e dotto suo studio su questa controversa materia osservando che su questo punto il disegno ministeriale è più conforme d'ogni altro precedente, ai principi fondamentali che il Codice civile ha stabilito per l'istituto del matrimonio. Non bisogna infatti dimenticare che il nostro Codice regolando questa materia, non ha voluto di proposito deliberato tener conto, e entrare per così dire in contesa con altre forme di matrimoni e neppure con le forme ecclesiastiche o religiose.

Il nostro legislatore lo ha volute ignorare: ha affermato e determinato soltanto il diritto dello Stato.

Come conseguenza di ciò, il vincolo giuridico del matrimonio non nasce e non può nascere che dall'osservanza delle prescrizioni del Codice civile, e se noi prescriviamo la priorità del matrimonio civile veniamo, sia pure implicitamente ad offendere questo intendimento preciso del legislatore, veniamo in qualche parte ad infrangere l'assoluto dominio giuridico di questo atto solenne, perchè quando si stabilisce e si ordina la priorità si istituisce anche un rapporto, una relazione, fra il matrimonio civile con un altro vincolo che tiene della sua stessa natura; in altri termini si viene a dare un valore al matrimonio religioso, che ora non ha, e che il Codice ha voluto espressamente non dargli. E questo risponde anche, alle obiezioni che per il primo sollevò l'onor. senatore Finali, raccolte poi ed illustrate dall'onor. relatore, che cioè col sistema da me proposto si venga in certo modo a riconoscere il matrimonio religioso e a dargli una efficacia che non ha e non può avere di fronte ad una legislazione che lo considera come non esistente e vuole assolutamente ignorarlo.

Ma, o signori, noi non dobbiamo qui fare una questione di nominalismo giuridico o politico che non serve a risolvere alcuna difficoltà. Noi dobbiamo guardare alla realtà delle cose. Ed io domando se anche col sistema della precedenza non si viene in certo modo a riconoscere la esistenza del matrimonio religioso!

Se infatti il matrimonio religioso lo considerate come nullo e come inesistente, come potete parlare di precedenza? Come si può far precedere un cosa ad un'altra che non esiste e che è nel nulla?

Il sistema della precedenza implica necessariamente, e non diversamente da quello che faccia il progetto da me proposto, la constatazione di un fatto materiale, non di un riconoscimento giuridico, di un fatto cioè che è lesivo dei diritti dello Stato, onde legittimo diviene l'intervento di questo, se non per vietarlo in modo assoluto, per impedirne almeno le dannose conseguenze.

Di taluni altri inconvenienti si è pure occupato l'onorevole relatore ai quali a suo giudizio si andrebbe incontro se il disegno da me presentato avesse la ventura di divenire legge.

Egli si domanda: Chi premettesse il rito religioso, come farebbe poi a compiere l'obbligo del matrimonio civile qualora ostasse alcun impedimento preveduto dal Codice civile?

Che avverrà di quel coniuge che unitosi col rito religioso trovasse poi riluttante l'altro coniuge a celebrare il matrimonio civile?

Che dire di quel coniuge che premesso il rito religioso dovesse, successivamente, ma prima di aver celebrato il matrimonio civile, chiedere l'annullamento del matrimonio religioso per impotenza dell'altro coniuge?

L'ultima ipotesi contemplata dall'onorevole relatore per la stessa sua rarità non meriterebbe forse neppure di essere rilevata, e se ha un'importanza l'ha soltanto in quanto mostra la estrema diligenza che ha messo il relatore nel raccogliere tuttociò che può opporsi al progetto ministeriale, onde ha potuto segnalare perfino le festuche che l'adombrano, senza però accorgersi delle travi sotto le quali avrebbe finito per rimanere schiacciato l'edificio dell'Ufficio centrale, quand'anche di comune accordo l'avessimo presentato al collaudo del Senato.

L'ultima ipotesi, io diceva, non porterebbe altra difficoltà che quella di vedere se pendente la

domanda per l'annullamento del matrimonio religioso gli sposi dovessero o pur no essere colpiti dalla pena comminata a coloro che omettano il matrimonio civile.

Ma da ogni difficoltà uscirebbe subito il magistrato ricorrendo ai principi comuni del diritto, i quali non vogliono condanne penali per fatti non dolosi.

Così si può dire della seconda ipotesi, cioè del caso che uno dei coniugi dopo il matrimonio religioso rifiuti di celebrare il matrimonio civile.

Non vorrebbe certo inflitta per la stessa ragione alcuna pena al coniuge chiedente il matrimonio civile.

È vero che questo coniuge rimarrebbe colpito da un'altra delle pene e molto grave, che è quella di dovere poi non rimanere protetto dal vincolo matrimoniale civile, ma questo non dovrebbe imputarlo che a se stesso per essersi scelto un compagno sprezzatore degli impegni solenni assunti, capace perfino di servirsi della religione come mezzo d'inganno e di frode.

Ma il relatore, che si è tanto preoccupato di questo caso, non si è preoccupato affatto del caso inverso, cioè del caso che dopo il matrimonio civile uno dei coniugi si rifiuti di celebrare il matrimonio religioso.

Molto invece, ed a ragione, se ne sono preoccupati gli illustri senatori Vitelleschi, Negri e Massabò, i quali, con parole calde e piene di sentimento hanno messo in rilievo le dolorose conseguenze che deriverebbero dal fatto di unioni che non avrebbero altro vincolo che quello delle leggi, e delle quali esulerebbero quegli altri sentimenti di alte idealità che pur costituiscono una così grande guarentigia per l'ordine, la pace e la moralità della famiglia. (*Approvazioni*).

Ma l'ipotesi che assume veramente l'apparenza di una più grave obiezione contro il disegno ministeriale, è quella che si desume dalla diversità degli impedimenti del *ius canonicus*, da quelli del diritto civile, per cui potrebbe avvenire (dice il relatore), che, celebrandosi il rito religioso prima del rito civile, questo non possa poi seguire, a meno di mettere il Sovrano nella condizione di dovere forzatamente concedere la dispensa.

Ma, tanto il senatore Canonico quanto il senatore Pascale, hanno dimostrato il poco valore



di questa obiezione, e perciò riferendomi a quanto, colla loro grande autorità di giuristi e insieme di magistrati hanno detto, poco io aggiungerò.

Mi permetterò soltanto di ricordare che questo è un caso eccezionale, mentre le leggi si debbono fare e si fanno per *quod plerumque accidit*.

Se un possibile inconveniente fosse una ragione sufficiente per non regolare legislativamente una materia qualsiasi si dovrebbe fluire necessariamente per non fare più leggi nuove ed abrogare anche tutte le esistenti perchè una legge che praticamente non presenti qualche difficoltà, credo, non possa citarsi.

D'altronde la legge dispone per l'avvenire, e il fatto della pena minacciata contro coloro che al rito religioso non fanno seguire il matrimonio civile entro il termine stabilito, farà sì che coloro i quali sanno di avere un impedimento civile, d'ora in avanti si metteranno in regola procurandosi l'autorizzazione sovrana, prima di presentarsi alla chiesa, per non andare soggetti alla pena alla quale dovrebbero all'incertamente sottostare.

Quindi perdono valore gli stessi esempi citati ieri dall'onorevole relatore, essendo relativi a fatti avvenuti allorchè non ci era una legge, che sancisse una pena per gli sposi, i quali dopo ottenute la benedizione nuziale non contrassero il matrimonio civile, ma una volta che sia adottata la legge era in discussione, questi casi non si verificheranno più, giacchè l'efficacia delle disposizioni penali sta appunto in questo che esse hanno non soltanto un carattere repressivo, vale a dire di riparazione per l'ordine turbato, ma hanno insita anche una virtù preventiva, in quanto il timor della pena trattiene dall'incorrere nella violazione della legge.

In ogni modo anche qui debbo ripetere, se questa obiezione avesse un valore reale, l'avrebbe non solo rispetto al disegno di legge del Ministero, ma anche riguardo a quello dell'Ufficio centrale, per tutti quei casi, e sarebbero i più, nei quali gli sposi, profittando della disposizione dell'art. 4, avessero a presentarsi al ministro del culto prima che all'ufficiale dello stato civile.

Del resto l'onorevole relatore, che ha creduto necessario di entrare in questa casistica, non ha rilevato che il disegno ministeriale libere-

rebbe la legge da un'altra grande casistica non meno pericolosa, quella cioè nascente da matrimoni così detti *in articulo mortis*, che il controprogetto ha dovuto necessariamente ammettere, dato il suo sistema, aprendo così un'altra grande falla al principio della precedenza, del quale perciò si può dire che non rimane proprio nulla; mentre nel sistema da me proposto non occorre, perchè non è necessario, permettere una deroga per siffatta ipotesi.

L'onorevole relatore poi, spinto dall'ardore della critica, perchè del disegno ministeriale non rimanesse neppure il nome, ha perfino attaccato il titolo della legge. Per dire vero, qualificando d'illegali i matrimoni, che si celebrano col solo rito religioso, vale a dire qualificando d'illegale un fatto che è posto in contraddizione della legge civile, io non credo di avere adoperato una locuzione impropria. E che la locuzione non sia impropria ve lo dimostrò prima il senatore Pascale e dopo di lui il professore Carle, il quale anzi aggiunse che questa intestazione aveva il pregio d'indicare precisamente la piaga, alla quale si voleva apportare rimedio; lo ha riconosciuto anche il professore Iannuzzi, in una pubblicazione edita in questi giorni su la questione della precedenza del matrimonio civile. D'altra parte, siccome siffatta approvazione io l'ho tolta tale e quale dal progetto di quell'insigne giureconsulto che era Pasquale Stanislao Mancini, progetto dal quale ho desunto anche la sostanza delle disposizioni, che stiamo discutendo, così francamente vi dirò che sotto lo scudo di una così alta e indiscutibile autorità, io non posso sentirmi mortificato dalla lezione di terminologia giuridica che si creduto di infliggermi.

Ma tutto questo, signori senatori, non ha importanza. Ed anzi io chiedo scusa al Senato se mi sono trattenuto troppo a lungo intorno a particolari sui quali avrei potuto sorvolare.

Ed ora per fortuna vostra, ed anche mia, sono al termine del mio dire: ma prima di finire mi consenta il Senato che io ricordi ancora una volta, che, a mio vedere, è rimpicciolire una grande questione, che implica i più delicati ed i più ardui rapporti di diritto pubblico intorno cui si sono affaticate e si affaticano le menti più colte ed elette di tutto il mondo civile, il volerla restringere entro l'ambito di alcuni articoli del Codice civile, che su-

rono dettati, avvertitelo bene, coll' espresso intendimento di lasciare impregiudicata la questione che ora si dibatte.

Ma questo insigne Consesso che costituisce il primo e più alto corpo dello Stato, son sicuro che elevandosi al di sopra del pregiudizio troppo comune fra noi, che non si possa pretenderla a liberale se non si avversa e si osteggia tutto ciò che si attiene alle istituzioni ecclesiastiche, se non sia per deprimerle, ed ispirandosi agli alti intendimenti di libertà e di inviolabilità delle coscienze cui s' informa il disegno di legge, vorrà onorarlo del suo suffragio.

Il Senato certo non vedrà nel complesso delle disposizioni proposte dal Governo, nè una indebita concessione alla Chiesa, nè tanto meno una sottomissione od una abdicazione, come si è affermato, dei sovrani diritti dello Stato e della sua supremazia. Ma si vedrà semplicemente, come è nella realtà, un provvedimento inteso alla tutela sociale, che non esce dalla sfera del diritto e della competenza dello Stato, che tende anzi ad assicurare tutta intera la propria efficacia alle disposizioni del Codice civile.

Se altri, solo perchè il disegno di legge non ha carattere di combattimento e non viola quei principi di libertà religiosa che il nostro Statuto e le nostre leggi organiche guarentiscono, e che è gloria di tutti i nostri grandi uomini di Stato, da Cavour in poi, di aver sempre difeso e per avere con quest' arma debellata la teocrazia; se, dico, qualcuno vorrà anche qualificarla come atto di conciliazione, nulla perderà per questo nè della sua importanza intrinseca nè della sua indole di provvedimento di difesa sociale (*approvazioni*), diretto ad assicurare che l'ordine delle famiglie non venga più oltre sconvolto da unioni, che non riconosciute ed ignorate dalle leggi, privano migliaia di infelici che non hanno colpe, di tanta parte dei loro diritti, e che a tante frodi si prestano. (*Approvazioni*).

Il sistema da me seguito in questa grave questione, risponde a quei principi del programma di governo in fatto di politica ecclesiastica che io ho avuto l'onore di esporre in mezzo alle approvazioni generali davanti all'altro ramo del Parlamento, nella tornata del 9 dicembre dell'anno decorso.

Ed il Senato mi conceda che io richiami alcuni brevi periodi di quelle mie dichiarazioni,

perchè si vedrà con quanto fondamento, in base ad articoli di giornali clericali, citati come autorità, si sia venuti qui a gettare il sospetto che io tenda a spianare la via per ricondurre lo Stato a Canossa, mentre poi non si sono citati i vituperi onde quegli stessi periodici in questi giorni mi hanno coperto, mettendomi in voce di paterino.

Ma anche tutte queste vane dicerie non hanno per me importanza alcuna. Dunque dinanzi all'altro ramo del Parlamento, su questa questione io così mi espressi:

« Sono convinto che nei rapporti eccezionalmente difficili in cui ci troviamo, attesa la eccezionalità delle condizioni nelle quali in Italia lo Stato si trova di fronte alla Chiesa, la sola politica ecclesiastica da seguirsi sia quella del diritto; vale a dire che lo Stato deve esigere che le sue leggi siano rigorosamente rispettate dalla gerarchia ecclesiastica.

« E che in questo io sia stato rigido e fermo ne ho dato un esempio recente, che ha avuto larga eco nel paese perchè è stato il primo che sia stato dato, quantunque si fossero anche in precedenza verificati casi non meno gravi. Ma ogni volta che il Governo si trovò di fronte ad un vescovo, per quanto riottoso, la sua azione sempre si arrestò. Io invece ho creduto che la carica più elevata sia una ragione di più per esigere da chi la copre un maggiore rispetto alle istituzioni che ci reggono. Perciò, forte del diritto dello Stato, ha proceduto oltre. La violazione della legge c'era ed io sono qui custode e vindice delle leggi, contro tutti, senza distinzioni. (*Benissimo! — Approvazioni*).

« Ma nel tempo stesso lo Stato deve scrupolosamente, sinceramente e lealmente rispettare quei diritti che dalle leggi stesse sono assicurati alla Chiesa. (*Benissimo*).

« Coerente a tali principi, ho seguito un indirizzo equo e positivo, alieno dalle debolezze, come dai piccoli dispetti, che sono propri dei deboli, e dalle violenze piccine, informando ogni mio atto ad un alto sentimento di rispetto agli imprescrittibili ed inalienabili diritti dello Stato ed al sentimento religioso delle popolazioni, che costituiscono il fondamento della libertà dei cittadini ».

Se il Senato reputerà che il disegno di legge, che io ho avuto l'onore di presentargli, non risponda a questi principi lo respinga, ed io se

potrò rammaricarmi di essermi ingannato mi conforterò la coscienza di aver compiuto ciò che ho reputato mio dovere e di essermi mantenuto fedele alle mie convinzioni. (*Bene, Bravo, approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Hanno chiesto la parola per fatto personale i signori senatori Finali, Inghilleri e Pierantoni.

Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Prego il senatore Finali d'indicare il fatto personale.

FINALI. Il fatto personale, a norma dell'articolo 53 del nostro regolamento, consiste nell'avermi attribuito erroneamente dei detti in questa discussione.

PRESIDENTE. Sta bene.

FINALI. Non userò della facoltà di parlare, per rientrare nella discussione, ma sarò strettamente chiuso nel fatto personale.

Io nel discorso di sabato non ho nè indagato, nè sospettato e neppure accennato a trattative, ad accordi più o meno taciti e misteriosi intorno al procedimento del Governo.

Il resoconto stenografico di quella seduta che oggi deve essere distribuito bell'e stampato, persuaderà l'onorevole ministro che egli in questo è caduto in equivoco, e che ha avuto una fallace impressione.

E posso assicurarlo, che, come al solito, io, nella revisione delle bozze stenografiche non mi sono permesso di fare sostanziali mutazioni di concetto, e che le varianti che ho fatto sono poche e di poco momento.

È vero che riferii alcuni giudizi di un giornale clericale intorno al progetto di legge ministeriale; ma non dissi che quei giudizi corrispondessero alle intenzioni del Governo e del ministro proponente.

Così oggi, sebbene l'onor. ministro abbia citato per due volte un opuscolo del prof. Iannuzzi di Napoli, mi guardo bene di renderlo solidale dell'opinione manifestata a pag. 20 di quell'opuscolo; vale a dire, che noi dobbiamo arrivare all'abolizione degli articoli 94, 95, 96 del Codice civile, in quanto portano la celebrazione del matrimonio avanti l'ufficiale dello stato civile.

Ciò che io dissi, e che è perfettamente conforme al vero, è che nell'Ufficio centrale di cui io aveva l'onore di far parte, si ritenne, e si aveva ragione di ritenere, che il Ministero ac-

cessasse il progetto dell'Ufficio centrale stesso; e che quel famoso art. 4, il quale presta così facile argomento a quelli che combattono il parere e la proposta dell'Ufficio centrale, fu appunto approvato non solo per rendere più facile l'accettazione del progetto in genere, ma specialmente perchè ci premeva e ci pareva un gran fatto che assicurasse il buon esito del progetto stesso, il presentarlo d'accordo tra l'Ufficio centrale e il Governo.

Tanto poi è vero che io non ho accennato a trattative od accordi, e a niente altro di simile, che io conclusi il mio discorso con queste parole, che a memoria ho trascritto. « Vorrei poter sperare, ma non oso, che al Governo torni a parer buono un progetto che già aveva ottenuto la sua approvazione ».

Questa frase, vede onor. ministro, che non può conciliarsi con quei sospetti, quelle insinuazioni e quelle gravi accuse di cui egli aveva avuto la fallace impressione.

Spero che questa mia dichiarazione sia sopra tutto grata a lui, perchè consona a quell'alto sentimento di stima e di amicizia che io gli ho ho sempre professato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Inghilleri per un fatto personale.

INGHILLERI. Ho domandato la parola perchè sono stato chiamato come testimone, quindi la mia non è altro che una deposizione pura e semplice, e sono stato chiamato a testimone dal guardasigilli intorno al procedimento, che ebbe luogo quando fu discusso la prima volta il progetto del predecessore dell'attuale ministro.

Sta in fatto, ed è vero, che dopo che l'Ufficio centrale si riunì ed approvò quello che oggi è progetto dell'Ufficio centrale; io ebbi l'incarico di conferire col guardasigilli e mi sono recato al Ministero di grazia e giustizia per comunicare le deliberazioni dell'Ufficio centrale, le quali erano state prese provvisoriamente, come è abitudine di tutti gli Uffici centrali di non deliberare definitivamente, se non quando è inteso il ministro proponente.

Il guardasigilli mi presentò un articolo, il quale sotto sopra, non ricordo i termini, è la formola dell'attuale art. 1 del progetto ministeriale.

Io dichiarai che da parte mia non potevo accettarlo, perchè sono convinto del sistema dell'a

precedenza obbligatoria del matrimonio civile, ma aggiunsi che ne avrei fatta comunicazione all'Ufficio centrale, il quale non lo accettò.

Il guardasigilli allora, invitato, è intervenuto nell'Ufficio centrale e ciò che vi fu detto, è scritto nel processo verbale dell'Ufficio centrale medesimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto personale il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Io non avrei ragione alcuna per negare all'onorevole mio amico il guardasigilli il convincimento per cui non si stima autore del disegno di legge, ch'è in discussione e afferma di essere proponente del disegno presentato e non svolto dal deputato Mancini nel 1873 alla Camera dei deputati, se la realtà rispondesse al sentimento.

Egli ieri sera mi chiese questo libro che contiene i verbali della Commissione reale del 1859 ed oggi ha voluto confutare la mia risposta al senatore Pascale, leggendo un brano del parere del professor Mancini, membro della detta Commissione, per far credere che io avessi rivendicato, non dirò falsamente, ma con equivoco la mente di un giureconsulto la cui fama io ho il dovere di rivendicare.

Mi limito a dimostrare brevemente che non è stato corretto il leggere brani di un discorso...

PRESIDENTE. La prego, senatore Pierantoni, si possono correggere le parole del ministro, ma non si può dire che egli è scorretto.

PIERANTONI. Ieri ricordai che un Decreto reale del 16 gennaio 1869 nominò una Commissione per studiare un disegno di legge sul matrimonio civile; dissi che quella Commissione deliberò provvisoriamente e a maggioranza di voti di stabilire nella legge, che doveva proporre al Ministero di quel tempo: PRIMO, che nel matrimonio il contratto civile dovesse sempre precedere la celebrazione religiosa; SECONDO, che gli sposi nel presentarsi all'autorità civile dovevano indicare la comunione religiosa, alla quale appartenevano; TERZO, che simigliante dichiarazione non andava soggetta a sindacato di sorta, e che, una volta compiuto il contratto civile, gli sposi dovevano entro un dato termine presentarsi al ministro del rispettivo culto per soddisfare al matrimonio religioso. Dissi che tra i prescelti dal Governo del Re per lo studio preliminare fu compreso il gio-

vane professore Mancini, subito che fu nominato professore dell'Università di Torino, che l'esule tanto oncrato, sempre in linea provvisoria, volle unire al volume dei verbali un *Parere*, nel quale, eliminando i diversi sistemi ai quali si erano attenuti i suoi illustri colleghi, scrive a pag. 63: « così la critica degli altri sistemi conduce il legislatore per via di eliminazione, quasi forzatamente, a RIPOSARSI L'ANIMO NEL SISTEMA DEL CODICE FRANCESE ».

A pag. 65 si legge « che la Commissione teneva presenti tutti i pareri esposti dalla magistratura del Regno subalpino, che non volevano la punizione dei preti. Per questo il professor dell'Università di Torino osservava: « si può presentare il pericolo di frequenti casi, nei quali dopo il matrimonio ecclesiastico, non si andrà a celebrare il matrimonio civile, quando vi sia l'interesse delle parti » aggiunse: « innanzi tutto bisogna ATTENDERE CHE L'ESPERIENZA CONFIRMI QUESTI TIMORI, e mostri non abbastanza tutelata la facile osservanza della legge civile dall'interesse proprio dei contraenti e dalla sollecitudine degli affetti paterni, specialmente dove intervengano doti, speranze di successione, ed anche in tutti gli altri casi, per il disfavore che l'opinione sparge sulla legittimità dei natali. QUANDO AVVENISSE RILEVATA LA INSUFFICIENZA DI QUESTA SANZIONE E LA GRAVITÀ E FREQUENZA DEGLI ABUSI, nulla impedirebbe che si aggiungesse con promulgazione posteriore una NUOVA LEGGE CHE POTREBBE RIDURSI AD UN SOLO ARTICOLO: la minaccia di una pena la quale, nel contemplato caso, sarebbe di INDUBBITATA LEGITTIMITÀ perchè diretta a SANZIONARE L'OSSERVANZA della legge civile e non della religiosa ».

Dopo questa espressa riserva che invocava i risultati della esperienza, l'opinante aggiunse: « Per tali considerazioni... (*Rumori*). Se alcuni fanno rumore, io mi fermerò, aspettando il silenzio... »

PRESIDENTE. Ella intende completare la citazione dell'onorevole ministro... Ora l'ha completata...

PIERANTONI... Onorevole presidente, me la lasci completare. Dopo tali considerazioni (*Rumori*) veniva il brano letto dal ministro, che senza quello che lo precedeva dava altro senso al voto celebrato.

Lo stesso ministro disse di aver posto il suo

disegno di legge sotto la protezione del pensiero dell'onor. Mancini. Citerò il brano di un discorso in cui il deputato Mancini nella tornata del 16 maggio 1879 disse: « Non vogliate credere, o signori, che sin dal 1852 non fossi assalito da un vago timore di gravi mali ed inconvenienti che l'abuso o l'ignoranza avrebbero voluto far scaturire... » e quindi ricordò la riserva per motivarsi la legittimità della punizione.

E nel discorso parlamentare dell'8 maggio 1879, col quale propugnò simigliante legge, si trova una Nota riportata nel processo verbale della discussione della Commissione, allegato 2, adunanza 24 novembre 1850.

O a si giudichi, con la rettitudine ch'è propria a tutti i colleghi, sopra questa semplice indicazione delle fonti parlamentari, se con senno d'intelletto aveva ragione il senatore Pascale, che ridusse un celebrato parere di uomo sapientissimo ad una semplice nota, dicendo che avesse voluto senza riserva alcuna il sistema francese, sceverandolo dal vizio fondamentale della precedenza obbligatoria, ed il ministro guardasigilli che sostenne con la incompleta lettura del progetto di legge che fosse eguale a quello proposto da un uomo, la cui memoria è rispettata da tutti e da me immensamente amata.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ringrazio il senatore Finali delle cortesi parole che ha pronunciato al mio indirizzo e gli sono grato di aver dissipato quella impressione che forse fallacemente, come egli ha detto, io aveva ricevuta dal suo discorso.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

L'articolo primo del progetto ministeriale è il seguente:

#### Art. 1.

Ogni unione matrimoniale con le forme religiose deve essere preceduta o seguita dall'atto del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

A questo articolo l'Ufficio centrale ne contrappone un altro così formulato:

#### Art. 1.

È proibita, sotto le comminazioni appresso indicate, la celebrazione del matrimonio col rito religioso, finchè non sia seguito l'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Il senatore Ferraris poi propone a questi due articoli il seguente emendamento:

#### Art. 1.

(Articoli 1, 2, 3 del testo del Ministero  
1, 2, 3, 4, 5 dell'Ufficio centrale).

Sempre quando, per disposto di legge civile o penale, di regolamento, ovvero di atto tra vivi o per disposizione dell'uomo, sia richiesta; od imposta la condizione di celibato, o vedovanza, o siano regolati gli effetti per binubato, chiunque abbia interesse o diritto alla osservanza della condizione, o per rivendicare gli effetti civili, potrà proporre contro chi viva, od, in caso di morte, abbia vissuto con consuetudini e rapporti coniugali, o la decadenza o gli effetti che di legge, quando non si provi la celebrazione di matrimonio a termini dell'articolo 117 e seguenti del Codice civile.

Finalmente abbiamo un'altra proposta di emendamento al progetto ministeriale presentata dal senatore Carle, così concepita:

« Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere immediatamente seguita dalla celebrazione del medesimo.

« Conseguentemente gli sposi che intendono di far precedere il rito religioso debbono prima aver adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile e aver dichiarato previamente all'ufficiale dello Stato civile il giorno e l'ora in cui procederanno alla celebrazione dell'atto civile.

« Tale celebrazione dovrà essere fissata per lo stesso giorno o per il giorno susseguente a quello della cerimonia religiosa ».

Ha facoltà di parlare sull'art. 1 del progetto ministeriale in discussione il senatore Taiani, primo iscritto.

TAIANI. Signori senatori, nell'art. 1 dell'Ufficio centrale si concentra tutta la sostanza della

legge, e, o si guardi nella forma colla quale fu presentata dall'onor. ministro, o come fu modificato dall'Ufficio centrale, vi si trova sempre il carattere comune d'un progetto di difesa di una delle principali istituzioni dello Stato, e di prevenzione contro danni gravissimi, da tutte le parti riconosciuti ed affermati. Nell'udire però una delle ultime affermazioni dell'onorevole ministro, mi è sembrato quasi di dovermi ricredere e che noi in cinque giorni di discussione ci siamo profondamente ingannati, e che quella grave differenza che passa tra i due articoli, vale quanto dire se debba o non debba il matrimonio civile avere la precedenza obbligatoria sul matrimonio religioso, che distingue i due progetti e fu il tema precipuo, se non unico, di tanto discutere, in un batter d'occhio è sparita, poichè l'onor. guardasigilli ha detto, e ha creduto di dimostrarlo, che il suo progetto è uguale a quello dell'Ufficio centrale, poichè la precedenza obbligatoria che vuole l'Ufficio centrale è totalmente effimera; oh perchè, onorevole guardasigilli, noi fummo vittime di questo inganno ed è effimera, nel progetto dell'Ufficio centrale, la precedenza obbligatoria?

La ragione fu dal guardasigilli rinvenuta nell'art. 4 dell'Ufficio centrale che è così concepito:

#### Art. 4.

« Cessa l'azione penale anche contro il ministro del culto, se gli sposi addiverranno all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, prima che la sentenza di condanna sia passato in giudicato ».

Dunque, dice l'onor. guardasigilli, voi volete o non volete questa precedenza?

Ma se coll'articolo 1° volete la precedenza, col 4° non la volete più, poichè togliete l'azione penale nonostante che il matrimonio civile sia stato celebrato non prima ma dopo il religioso.

Dunque il mio articolo che nega la precedenza è eguale a quello dell'Ufficio centrale che la vuole.

Io non ho mai sentito in vita mia, mi permetta che dica la parola, un sofisma più ingegnoso di questo.

Onorevole guardasigilli, l'art. 4 fa l'ipotesi di un matrimonio civile celebrato dopo il rito religioso, e prima che la condanna sia passata

in cosa giudicata. Domando a tutti: questa condanna come è venuta?

È venuta perchè vi fu un giudizio.

E questo giudizio come fu istituito?

Perchè l'articolo dell'Ufficio centrale ha elevato a omissione punibile il fatto del ministro del culto che celebri il matrimonio religioso senza avere il certificato che il matrimonio civile fosse stato celebrato.

Dunque abbiamo una condanna effetto del giudizio, il giudizio effetto di una contravvenzione stabilita nell'articolo 1°, e come conseguenza finale della condanna, l'omaggio alla legge mercè la tardiva celebrazione del matrimonio civile. E quando il fine è raggiunto, l'azione penale si estingue per tutti. Nulla più legittimo, nulla più logico di questo; ma il guardasigilli, soltanto perchè la celebrazione del matrimonio avviene in tal caso dopo la condanna e per effetto di essa, dice effimera la precedenza obbligatoria proposta nell'articolo 1° dell'Ufficio centrale e la defuisce così nel momento preciso nel quale mostra tutta la sua efficacia, raggiungendo i fini della legge.

Onorevole guardasigilli, questo è un argomento che doveva risparmiarsi a se stesso e al Senato. Quando si portano argomenti di questo genere la dimostrazione è una, che si ha tra le mani una cattiva causa.

E passo avanti.

Dunque, come diceva, tra i due articoli vi è questo solo carattere comune: il carattere difensivo di un'istituzione del Codice civile, e il carattere preventivo di un danno che si vuole evitare; ma era facile prevedere che una discussione di questo genere non avrebbe potuto modestamente rimanere in ristretti confini e che avrebbe invece sconfinato dilagando nel campo della politica ecclesiastica in generale.

Che anzi, su questo punto, la discussione generale divenne assai vivace, sia per la natura dell'argomento e sia perchè vi furono parecchie esagerazioni venute da tutte le parti; esagerazioni di fatti, esagerazioni di dottrine. Ed in vero quelle miserelle 50 lire di multa che sono proposte dall'Ufficio centrale, già trasformate da un giornale clericale, letto qui l'altro giorno, in pesanti catene destinate ai ministri del culto da queati tirannelli esosi dell'Ufficio centrale, dopo da uno dei più autorevoli e dei più rispettati nostri colleghi vennero

queste stesse 50 lire messe quasi al livello del carcere di Pietro Giannone e dell'arsione di Giordano Bruno. E poi udimmo grida angosciose per avvertire che queste 50 lire di multa avrebbero allargato i dissidi tra la Chiesa e lo Stato e avrebbero moltiplicato gli ostacoli sulla via di una possibile conciliazione.

A questo punto io decisi di prendere la parola, ma se non l'avessi fatto allora l'avrei fatto oggi, poichè l'onor. guardasigilli su questa parte che ha occupato così largamente il campo della discussione del Senato, egli è stato molto parco; ha detto però alcune frasi assai recise che avrei sempre rilevato per dire il mio pensiero.

Egli ha detto: fu in questi giorni, non so da chi, affermato, ed io lo so anche per mie informazioni, che i ministri del culto, alti e bassi, non fanno che tutto il giorno suggerire il rispetto al Codice civile, e suggerire che il matrimonio civile si faccia, prima o dopo, ma che si faccia.

Onor. guardasigilli, così dovrebbe essere. I ministri del culto amministrando il Sacramento del matrimonio sanno bene che nessuna sanzione dello Stato è a loro disposizione e quindi riconoscono che essi non hanno potere d'impedire tutto ciò che può derivare dal semplice matrimonio religioso scompagnato dal matrimonio civile.

Non hanno potere d'impedire gli abbandoni, le seconde e le terze nozze, e l'illegittimità dei figliuoli. Ora il sentimento morale dovrebbe suggerire ai ministri del culto di non celebrare il matrimonio religioso senza il civile.

Ma pur troppo non è così.

Me lo perdoni l'onor. guardasigilli, se così fosse, non avremmo a deplorare tutti i mali, a scongiurare i quali la legge fu presentata, ed ella stesso ce l'ha detto col primo periodo della sua relazione.

« Le ragioni che inducono il Governo a presentare l'attuale progetto di legge non hanno d'uopo di un'ampia illustrazione. Le previsioni che si fecero fin da quando si discuteva la riforma che introdusse nella nostra legislazione l'istituzione del matrimonio civile, e cioè che, attuata questa riforma, molti si sarebbero astenuti dal celebrare il rito civile del matrimonio, appagandosi del solo rito religioso, si avverarono purtroppo, ed in una misura la cui gra-

vità fu subito generalmente riconosciuta. Onde il bisogno di apportare rimedi fu presto sentito; e la discussione, apertasi una volta su tale argomento, mai più è cessata ».

Ora, onor. guardasigilli, come avrebbe scritto questo esordio, se avesse acquistato la certezza che il sacerdozio influiva tutti i giorni perchè il matrimonio civile si scompagnasse al religioso?

Io non credo che davvero tutto il clero sia avverso a questa istituzione, e tutto non abbia amore e sentimento di patria.

Ma basta una parte sola avversa perchè l'infezione si propaghi.

E poichè sono in questo argomento tollerato il Senato che io faccia brevi considerazioni, le quali saranno anche la giustificazione del mio voto.

Nell'adire le parole del guardasigilli, che accennavano quasi ad una pacificazione generale, io ho ricordato che alcuni anni or sono in Napoli, inaugurandosi una lapide commemorativa alla presenza dell'arcivescovo e del presidente del Consiglio dei ministri, questi nel pronunciare un breve discorso, facendo una velata allusione alla pace desiderabile tra la Chiesa e lo Stato, ebbe ad uscire in una invocazione a Dio. Ricordo che ciò produsse un vocio, fu un almanaccare nella stampa, e da varie parti si domandava con ironia di qual Dio si trattasse. Io, convinto come sono che il miracolo della pacificazione può soltanto avvenire per opera del Dio tempo, dissi tra me che questo appunto era il Dio invocato.

Si, o signori, il tempo va insegnando a tutti che nulla può impedire lo svolgimento fatale di taluni fatti umani, come nulla può ravvivare un periodo storico, che si esaurisce e un ciclo che si chiude.

Il senatore Negri bene ed eloquentemente disse, quantunque ne trasse dopo conseguenze meno esatte, che le teocrazie, forme di Governo providenziali nei tempi semibarbari, al progredire della civiltà, per la loro missione compiuta, devono scomparire.

Disse così l'onor. Negri, ed io completo il suo pensiero aggiungendo che dopo la catastrofe di una delle più vetuste e delle più potenti teocrazie, la romana, passioni naturalmente eccitate, ambizioni grandi rotte, secolari

interessi distrutti poterono turbare, ma non impedire il consolidarsi del grande avvenimento.

Ma oggi, dopo 30 anni, si comincia a vedere l'azione del tempo? Io credo di sì, ma se è vero che i primi effetti dell'azione del tempo cominciano a farsi sensibili, è pur vero che i suoi indizi si vedono quasi solamente nelle più alte sfere del Pontificato. Colà, o signori, gli spiriti si sono rasserenati, agli sdegni va succedendo una sapiente rassegnazione, alla parola irata e minacciosa è succeduto l'elevato contegno e la parola elevata del Pontefice con la quale discute tutto di i più gravi problemi dell'èvo moderno, religiosi, morali, civili, sociali.

È vero che di tanto in tanto sorge la protesta. Ma essa si è fatta sempre più rara, sempre più debole, sempre più scolorata, e mi si permetta di aggiungere che va quasi assumendo i caratteri della tipica protesta dei Borboni di Napoli, i quali vissero e si estinsero protestandosi Re di Gerusalemme.

Agli statisti italiani intanto, tra i quali pongo in primo luogo l'onor. Bonasi, che hanno il dovere di seguire passo a passo ogni più lontano indizio di una grande possibile evoluzione, non hanno potuto sfuggire, qualcuna almeno delle più salienti manifestazioni, delle quali più sopra ho fatto cenno, come, per accennarne qualcuna che la memoria or ora mi suggerisce, l'*enciclica immortale Dei* sulla costituzione degli Stati; l'*enciclica libertas* sopra i caratteri della libertà umana, l'*Enciclica Rerum novarum*, importantissima, sulla condizione delle classi operaie, sulle ore di lavoro e sui salari; l'*Enciclica Satis Cognitum* sopra la fusione delle varie comunioni cristiane; Enciclica, se mal non ricordo, pubblicata dai giornali inglesi del 1896 e preceduta dall'ardito tentativo, che sarà rinnovato, della unificazione delle grandi Chiese, d'Oriente e d'Occidente.

Or vorrei non ingannarmi, ma io sento che manifestazioni di così alta portata, manifestazioni così ricche di pensiero, costituiscono quasi il programma per i Papi futuri, col monito implicito che alla sua attuazione ogni preoccupazione di politica mondana sarebbe impaccio e pericolo, come impaccio e pericolo sarebbe la commistione della qualità di Re minuscolo, colla qualità di sommo Gerarca del mondo cattolico, circondato dall'assemblea più interna-

zionale che sia mai esistita e con un'autorità morale sconfinata sopra centinaia di milioni di credenti.

Ma veniamo al rovescio della medaglia. L'esempio che comincia a venire dall'alto ha avuto efficacia sulla generalità dei prelati?

No, o signori.

Vi sono prelati isolati, vi sono prelati i quali ubbidiscono al senso vero della religione e senza avversione alle istituzioni dello Stato, ma vi è pure una fazione prelatizia intransigente la quale mantiene vivo il dissidio e gli sdegni fra la Chiesa e lo Stato, e a questa intransigente fazione è dovuto in gran parte se la istituzione del matrimonio civile, accettata dalla Chiesa in tutti i paesi cattolici, si respinge soltanto in Italia. E vi si ribellano appunto perchè la ribellione alla istituzione del matrimonio civile turba le coscienze, porta l'allarme e il disordine nelle famiglie, ed è mezzo potente per mantenere vivi i dissidi e gli sdegni, e così attutire per quanto e fin quanto possono, il pensiero riposto di un'alta mente.

Chi mi vuol comprendere mi comprenda.

Ma torniamo alla storia della genesi e del cammino che ha fatto questa istituzione, poichè ciò dimostra colla più grande evidenza che il Senato (onor. senatori, richiamo la vostra attenzione) è in causa più che non creda nella presente questione. Il Senato dal 1865 fino ad oggi, ossia per il corso di 36 anni, ha assentito a tutte le dichiarazioni fatte dai più grandi giureconsulti in quell'epoca, e mantenute vive durante tutto questo spazio di tempo, e sino ad oggi. Cosa dissero quei sommi nel '65, e dei quali, ad imitazione del guardasigilli, leggerò i nomi fra breve?

Dissero, che istituito nel Codice il matrimonio civile, non vi si aggiungevano le sanzioni penali, come nel Codice Napoleonico e del Belgio, non già perchè mancasse nello Stato il diritto di emanare sanzioni penali per obbligare alla precedenza del matrimonio civile al religioso, ma soltanto perchè credettero opportuno di attendere prima il danno, e toccar con mano che i cittadini non ubbidissero al precetto di legge, e che il prete con malizia o con omissioni colpevoli vi concorresse.

L'onorevole Pascale, il quale sentiva la forza di questa dichiarazione di principi, cercò attenuarla, dicendo cose inesatte.



Disse, è vero, che nel 1865 si era fatta la riserva di provvedere, ma la riserva riguardava tutt'altra penalità, giammai la obbligatoria precedenza del matrimonio civile sul religioso, e la pena al ministro del culto.

Chiedo perdono, onorevole Pascale, io potrei leggere lunghi brani, ma mi restringo a leggere poche frasi di un documento ufficiale, che dirò poi da chi parte.

In questo documento si fa prima la rassegna di tutte le codificazioni contenenti la obbligatorietà della precedenza del matrimonio civile colle relative sanzioni penali e poi si esce in queste frasi:

« Erano questi i precedenti legislativi stranieri e patrii che stavano innanzi ai legislatori italiani quando deliberavano di introdurre nel nuovo Codice del 1865 il matrimonio civile. Sorgeva allora, fra le altre, la questione, se convenisse di seguire la legge di Francia anche nella parte che obbliga gli sposi a celebrare il matrimonio civile prima del religioso e decreta pure contro i ministri del culto che benedicano col rito nuziale un matrimonio non ancora celebrato avanti all'ufficiale civile.

« Divise erano le opinioni, e vivamente venivano discusse nel seno della Commissione senatoria chiamata la prima ad esaminare il progetto di Codice civile presentato dal Governo.

« Quel progetto, ponendo per una parte, grande fiducia nel rispetto dei contraenti verso la legge e nel loro interesse di osservarla, e volendo, d'altra parte, rendere un assoluto omaggio alla separazione delle due società, la civile e la religiosa, ed alla reciproca loro libertà, rimetteva in balia delle parti la precedenza di tempo all'atto civile o al rito religioso, confidando che, se non almeno sempre, nella grandissima maggioranza dei casi, i matrimoni avrebbero ricevuta la doppia sanzione dello Stato e della religione.

« Il sistema proposto dal Governo veniva, non senza grave difficoltà ed esitazioni, adottato dalla Commissione del Senato, la quale per altro, prevedendo la possibilità che si verificassero anche in Italia quegli inconvenienti che la esperienza additava in altri paesi cattolici, riservava, all'evenienza del contenuto, il prendere adeguati provvedimenti coercitivi.

Questo concetto così veniva espresso nella relazione di quella Commissione:

« Quando l'esperienza venisse a dimostrare che si abusasse della ignoranza o semplicità dei cittadini per indurli a non curare l'osservanza delle forme civili del matrimonio, e ne risultasse grave perturbazione nello stato delle famiglie, sarà facile allora l'arrecarvi riparo con severe coercizioni ».

Chi erano i componenti di questa Commissione che faceva queste gravi riserve sciogliendo la questione di diritto e ammettendo in conseguenza il diritto nello Stato di elevare a reato l'omissione del ministro del culto o di colpirlo? Ecco i nomi: De Foresta, Duchoqué, Ferrigni, Giccia, Lanzilli, Marzucchi, Amari, Pallieri, Stara, Vacca, Vigliani.

Ma non basta. Ricorderanno i signori senatori che il Codice civile già presentato dal Pisanelli nel 1863, fu discusso dal Senato nella famosa legge che si disse della unificazione legislativa, quando era succeduto il Vacca al Pisanelli. Si fece una seconda Commissione e questa, quando ebbe a discutere precisamente quella parte riflettente il matrimonio, nella relazione, ed il relatore mi pare fosse il De Foresta, si legge questo periodo:

« Se l'Ufficio centrale del Senato, malgrado l'esempio degli abusi avvenuti nel Belgio, si è determinato ad accettare la proposta del Governo per la libertà degli sposi di far benedire le loro nozze prima o dopo il matrimonio avanti l'ufficiale dello stato civile, si fu dapprima nella fiducia che, come si faceva sperare, questa concessione sarebbe un mezzo di conciliazione col clero in questa parte, e di appagamento agli scrupoli di alcuni degli onorevoli oppositori alla legge; e riflettendo in secondo luogo, che se mai fossero a noi riserbati i disinganni che avvennero nel Belgio, il Governo e il Parlamento non avrebbero che a seguirne l'esempio ».

E nel Belgio, avvenuto il disinganno, approvarono una legge colla quale si stabiliva la precedenza obbligatoria con corredo di penalità agli sposi e al ministro del culto.

E chi erano questi altri sommi che scrivevano così? Erano De Ferraris, Chiesi, Castagnetto, Ceppi, Duchoqué, Paglieri, Castelli, De Foresta, Cadorna e Des Ambrois. Dunque, non si può negare, venti illustri nostri colleghi nel 1865 discussero se a fianco dell'istituzione

del matrimonio civile si dovesse collocare la sanzione penale contro il ministro del culto e contro gli sposi i quali procedessero alla celebrazione del matrimonio religioso senza farlo precedere dal matrimonio civile. E la riserva fu mantenuta scrupolosamente, anche quando accadde un fatto gravissimo.

Poco tempo dopo la pubblicazione del Codice civile, che avvenne nel 1866, una ventina di vescovi e di arcivescovi si riunirono a Spoleto. Il sommo Pontefice negò loro di assumere forme e nome di concilio: ma essi si contentarono di prendere il nome di assemblea, se ben mi ricordo.

Questa assemblea esaminò molti quesiti ed emise molte decisioni. Tra le altre questa che ripeto perchè l'ho a memoria.

« L'assemblea qui riunita dichiara che l'istituzione del matrimonio civile, come sta scritta nel nuovo Codice, è un vero e puro concubinato ».

La provocazione era grossa, erano tutti vivi quei sommi che avevano fatto la riserva, ma tacquero ancora, confidando che col buon senso delle popolazioni e con un po' di rivolta nel basso clero, non ostante quella dichiarazione, non si verificassero malanni. Decorsero alcuni anni ed anche quest'altra speranza fu perduta; i matrimoni ecclesiastici diventarono centinaia di migliaia; i procuratori generali nei loro discorsi reclamavano provvedimenti legislativi pronti ed energici; e così avvenne che nel 1873 si rupero gli indugi e si presentò la prima legge.

Il primo articolo di questa prima legge è così concepito:

« L'atto civile del matrimonio deve sempre precedere il rito religioso. L'ufficiale dello stato civile rilascerà in carta libera e gratuitamente un certificato ».

E l'art. 2°:

« Il ministro di qualunque culto, il quale procederà alla benedizione nuziale prima della celebrazione del matrimonio nelle forme stabilite dal codice civile è punito con la multa ecc. ».

E di chi è questo progetto? di un gran rompicollo: il Vigliani (*si ride*).

Ed anche allora si diceva quello che si è detto adesso: che lo Stato violava la libertà, che lo Stato entrava nella Chiesa e turbava il culto; che lo Stato violava (come ha detto

l'altro giorno il senatore Gadda) la legge sulle guarentigie che già era stata pubblicata da due anni.

Ma il Vigliani così risponde alle critiche nella relazione. Se volessi potrei citare anche altri documenti, ma questo è più che sufficiente:

« È superfluo l'espone le dannose conseguenze morali e civili di codesto stato di cose che finora mostra di crescere anziché diminuire col tempo. Ognuno se le può di leggieri figurare. Esse si manifestano ora nel desolante ed immorale spettacolo di donne abbandonate e tradite, di figli privi dello stato di legittimità ridotti alle condizioni di spurî, del concorso di due matrimoni, l'uno religioso e l'altro civile, contratto dalla stessa persona con persone diverse, quindi di due famiglie, l'una protetta dalla religione, l'altra dalla legge civile », ecc.

E qui seguita nei dettagli di questa dolorosa storia degli effetti esiziali di aver lasciati liberi gli sposi di procedere al matrimonio civile prima o dopo il matrimonio religioso.

E più sotto lo stesso Vigliani, quasi facendo una risposta, di 27 anni anticipata, all'onorevole Vitelleschi, all'onorevole Negri ed agli altri che hanno ragionato nello stesso senso, scriveva:

« Coloro soltanto i quali, rinnegando tutta la storia e la ragione manifesta, contendono alla società civile ogni ingerenza nel matrimonio, coloro che condannano il matrimonio civile, o lo dicono un'empietà, coloro insomma che fanno del matrimonio un'istituzione del tutto religiosa, sovrapponendo allo Stato la religione, possono vedere offesa la libertà religiosa nella precedenza di tempo attribuita alla celebrazione dell'atto civile.

« Ma chi rispetta il Codice civile che le nozze rivendica allo stato; chi crede al diritto dello Stato di regolare i maritaggi; chi nella benedizione impartita dal sacerdote alle nozze vede bensì un'istituzione grande e santa, ma non vede l'atto della stabile unione dei due sessi per gli atti civili, non arriverà mai a concepire il dubbio che si ferisca la libertà religiosa, obbligando i cittadini a celebrare il matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile prima di andare a chiedere la benedizione al sacerdote.

E poi incalza:

« Non è nuovo nè raro nelle relazioni tra lo Stato e la religione che la legge debba intervenire per motivo di ordine pubblico od interesse generale, affine di prescrivere norme di tempo, di luogo o di modo nell'adempimento di funzioni religiose per impedire che ne possa derivare pregiudizio all'ordine civile.

« Le processioni, le pompe funebri ed altre funzioni pubbliche vanno soggette a regole di polizia circa il tempo, il modo ed il luogo di celebrarle. Chi ha mai pensato sul serio, che codeste disposizioni tutelari dell'ordine politico siano contrarie alla libertà religiosa?

« Codesta libertà non include certo e non potrà mai includere il diritto di turbare l'ordine sociale e di attentare alle leggi ed alle istituzioni dello Stato ».

Il progetto del Vigliani non andò innanzi per le solite vicende parlamentari, e caduto perchè chiusa la Sessione e la legislatura, si ricominciò da capo.

Al progetto Vigliani, signori, che cosa succedono? Sei altri progetti ed il primo articolo di tutti i sei progetti è eguale a quello Vigliani.

Tutti cominciano con le parole: « È obbligatoria la precedenza del matrimonio civile, ecc. ». Ma in un progetto di questa natura, essenzialmente politica, perchè tratta delle relazioni tra Chiesa e Stato non è solo il guardasigilli responsabile di questa legge. Quindi non abbiamo solo sette guardasigilli, ma abbiamo sette Ministri con noi. Si veda quindi quanti uomini politici del maggior valore non hanno mai dubitato che si offendesse la libertà del culto e la legge sulle guarentigie proponendo la precedenza del matrimonio civile al religioso con penali agli sposi e al ministro del culto.

E non basta. Uno di questi progetti ebbe anche la fortuna di arrivare alla discussione nella Camera dei deputati, la quale quasi a voti unanimi lo approvò con pochi voti dissenzienti.

Il progetto votato fu quello presentato dal Conforti ed accettato da me, nel quale si stabiliva la pena per il ministro del culto e per gli sposi, ed invece della multa la pena del carcere. Dunque venti legislatori dei più competenti in due Commissioni, affermano nel 1865 il diritto dello Stato e si riservano, alla verifica- zione dei danni, la proposta della legge rela-

tiva, a questi venti legislatori che affermano il diritto e si riservano di applicarlo, succedono sette guardasigilli, e con essi sette Ministri, che affermano il diritto dello Stato e sciogliono l'impegno preso da quei venti.

Ma, onorevoli senatori, il Senato non si crede impegnato a nulla per questi precedenti?

Il Senato crede che non abbia nessun dovere innanzi a questa tradizione costante, mantenuta per 36 anni e da circa 40 o 50 senatori che sono sempre stati unanimi nel reclamare, in vista dei danni, un disegno di legge come quello che presenta l'Ufficio centrale alla vostra approvazione, anche esso meno rigoroso di quello degli altri che l'hanno preceduto?

Oh, signori senatori, guai a noi se rompessimo questa grande tradizione.

Quei venti senatori che, primi, fecero la riserva e con ciò affermarono il diritto dello Stato, quei venti grandi giureconsulti e valent'uomini sono morti, è vero sono morti e sepolti, ma oggi qui si tenta di far loro un secondo funerale, seppellendo con essi i grandi dettati della loro sapienza e del loro patriottismo. (*Bene, bravo, approvazioni*).

Che cosa resta all'onorevole guardasigilli? Egli senza l'appoggio di alcuno, è andato pescando, e ha creduto di trovare un'ancora e si è trattenuto per più di mezz'ora su Pasquale Stanislao Mancini e Cadorna.

Sono i soli due e non valgono a suffragare nemmeno essi la sua tesi.

Dio mi guardi di voler leggere un discorso, soltanto voglio leggere poche righe che sono la conclusione di un discorso pronunciato da Pasquale Mancini nel 16 maggio 1879 ed è questa:

« Potrebbe dunque, io domando, il legislatore in una platonica ammirazione della propria opera rimanere indifferente allo spettacolo di un danno sociale così profondo, così ostinato e perseverante e ricusare ancora di adottare qualunque provvedimento riparatore?

Io non lo credo ».

E quindi prosegue; ascoltino:

« Do lode al Governo dell'aver presentato al Parlamento un disegno di legge nello scopo di far cessare, o almeno notevolmente scemare il disordine fin qui descritto ».

E questo disegno di legge lodato dal Mancini cosa conteneva?

Il suo primo articolo conteneva appunto la precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso e stabiliva pena di carcere al prete e agli sposi che non si attenevano a questa disposizione.

Io qui ripeto coll'onorevole guardasigilli, chi può resistere all'autorità di un così grande nome? Chi è che non rispetta un così grande giureconsulto che ha empito il mondo della sua fama?

Rispettiamolo, onorevole guardasigilli, e si unisca a me nell'accettare il primo articolo dell'Ufficio centrale e se occorre vi aggiunga un po' di carcere. (*ilarità*).

È inutile intrattenermi sul Cadorna. Era uno dei venti del 1885 e ciò basta; e la sua relazione scritta nel 1879, senza l'accettazione della precedenza obbligatoria del matrimonio civile, non fu una risoluzione di diritto, ma di fatto: egli credette che in quel tempo non fosse il male così grave da esigere un rimedio radicale.

In questa discussione, finalmente, lo devo dire con dolore, ho inteso delle teorie per la prima volta in vita mia.

Cosa si è detto per appoggiare il primo articolo dell'onor. Bonasi combattendo il primo articolo dell'Ufficio centrale?

Sottosopra, tutti gli oppositori, tra i principali l'onor. Pascale, l'onor. Negri, l'onor. Gadda e l'onor. Vitelleschi, riducevano a tre i grossi argomenti.

Mi sbrigo prima dell'argomento dell'onorevole Gadda. Egli disse:

Ma come! Voi volete introdurvi nella chiesa e condannare il prete per l'esercizio di una sua funzione? Ma voi, a prescindere dai principi generali, venite a violare la legge sulle guarentigie?

L'avrebbe violata prima di noi, il Vigliani con tutti quei sette guardasigilli e Ministri che lo seguirono, ma nessuno la violò.

Onorevole Gadda, se ella si fosse presa la pena di leggere tutta la legge del 1871, avrebbe visto che nella stessa legge sulle guarentigie è consacrato il diritto dello Stato a far quello che oggi si dice non possa fare.

Ecco, l'art. 17 è così concepito:

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo o appello, contro gli atti dell'autorità ecclesiastica ».

« La cognizione degli effetti giuridici, così di questo come di ogni altro atto di essa autorità appartiene alla giurisdizione civile. (Ascolti adesso, onorevole Gadda). Però tali atti sono privi di effetti se contrari alle leggi dello Stato e all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato ».

Quindi vede che, a prescindere da tutti i precedenti estranei alla legge, basta la sola lettura di essa per dimostrare che non si sia voluto col primo articolo proposto dall'Ufficio centrale derogare alla legge sulle guarentigie.

Venne poi l'onorevole Negri, il quale dopo di avere esposto idee giuste intorno alla caducità delle teocrazie, cascò in talune conseguenze inesatte, e disse che, siccome la Chiesa per tradizioni medioevali ha sempre creduto suo diritto esclusivo la materia del matrimonio, così bisogna tollerare che prosegua. E sapete perchè? Perchè il prete ha una doppia natura, ha natura di cittadino ed ha la natura di prete.

Quando sta fuori la chiesa egli è cittadino, quando entra nella chiesa è prete intangibile. Ah, onorevole Negri! mi scusi, ma ella sbagliò di molto, il cittadino investe sempre il prete della sua qualità, e tale qualità di cittadino non si perde mai, e il prete nella via, nella casa, nella chiesa, nell'inferno o nel paradiso, è sempre cittadino ed è soggetto alle leggi dello Stato, e quando le viola, in qualunque luogo, è soggetto alle sue sanzioni.

E l'ultimo argomento si poggiò sulla vecchia frase del Conte di Cavour « libera Chiesa e libero Stato ».

DI SAMBUY. Il Conte di Cavour disse « Libera Chiesa in libero Stato ».

TAJANI. Per me la cosa non cambia; e sia pure. Ma forse che con questa formula il Cavour poteva intendere che la Chiesa libera si potesse assidere alla pari a fianco dello Stato? No, o signori, ciò non era, nè poteva essere, nella mente del grande statista. La Chiesa è una grande associazione religiosa che si aggira e si muove nella cerchia dello Stato ed è libera in ogni suo moto, ma se tocca i diritti dello Stato e li viola va soggetta alle leggi e alle sue sanzioni.

Se non fosse così, noi saremmo in una condizione molto miserabile.

Mi pare che questi per sommi capi fossero gli argomenti degli avversari, e mi aspettavo

che l'onorevole guardasigilli ne producesse degli altri, ma non ne aveva, perchè uomo di alta mente come egli è, se avesse avuto un mediocre argomento l'avrebbe sfruttato da tutti i lati, ma non ne aveva più. Ebbene, che cosa debbo concludere? Devo concludere che, a prescindere da tutto ciò che fu detto contro il progetto ministeriale, una legge di questo genere poteva non essere presentata, ma una volta presentata e una volta che l'Ufficio centrale propone l'obbligatorietà della precedenza del matrimonio civile al religioso, se non fosse votato avrebbe un effetto nefasto, perchè quel tale partito intransigente si crederebbe autorizzato, deridendoci, a fare peggio di prima.

Ve ne scongiuro, adunque, e asteniamoci pure dal fare ingiuria alla memoria dei nostri antichi e dotti predecessori di trentacinque anni or sono, non facciamo ingiuria alle tradizioni mantenute in trentasei anni da sette guardasigilli e da sette Ministeri. E quando con questa autorità dietro le spalle il vostro Ufficio centrale vi propone con forme più miti l'istesso articolo che ha una così gloriosa tradizione, il Senato non votandolo assumerebbe una grave responsabilità.

E qui chiudo rilevando l'ultima frase del discorso dell'onorevole Pascale.

Egli ci scagliò questa apostrofe: « Se non possiamo tornare indietro, almeno fermiamoci ».

Ma, onorevole Pascale, noi non dobbiamo fermarci, perchè stiamo già fermi, sulla frontiera del campo dei diritti dello Stato per difenderli con tutte le armi che ci somministra il coraggio delle nostre opinioni (*Benissimo*).

E, se qualcuno si dovesse fermare, poteva rivolgersi ai prelati intransigenti che provocano lo Stato, a coloro che pronunciarono il famoso postulato di Spoleto. A loro doveva dire: fermatevi, poichè la longanimità del legislatore può cessare.

Quanto alle parole: *non potendo tornare indietro*, per noi che siamo sul terreno sul quale combattiamo per i diritti dello Stato moderno, dello Stato laico, e combattiamo per la dignità della patria, se ci dobbiamo muovere, coerenti ai nostri principî e al nostro passato, non andremo mai indietro, ma scrivendo sulla bandiera il fatidico motto di Savoia, diremo: Avanti sempre. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Buttini, altro iscritto.

BUTTINI. Desidero fare una semplice dichiarazione di voto, che credo doverosa dopo avere assistito ad una discussione così ampia e sempre così serena ed elevata, nella quale si svolsero tante e sì diverse argomentazioni a favore di ciascuno dei sistemi adottati dal Ministero e dall'Ufficio centrale. Additerò solo brevemente le ragioni che determinano la mia scelta in tale dissenso.

Io lodo l'energia spiegata dall'onorevole guardasigilli nel voler condurre in porto la soluzione dell'importante questione che preoccupa da molti anni tanti insigni uomini politici. Ammirai la fermezza di carattere, che egli spiegò oggi innanzi al Senato nel sostenere un sistema, che rispondeva ad un suo antico e profondo convincimento. Mi piacque il modo veramente scultorio, con cui egli ebbe a delincare nelle premesse della sua relazione, il grave stato di cose, a cui si trattava di provvedere, qualificando, come « un vero fatto di importanza sociale il sensibile numero di matrimoni illegali contratti da coloro che, avendo speciali ragioni per evitare taluna delle conseguenze del matrimonio civile, se ne astenevano, servendosi della forma religiosa *più che per fare atto di religione* per coonestare la propria unione, cui avrebbero rifuggito di lasciare la nuda apparenza di concubinato » e concludendo coll'affermare « la necessità di ovviare al pericolo che l'istituzione del matrimonio venisse ad essere minata da una forma extralegale e rivale, contenente germi di dissoluzione dell'ordine costituito delle famiglie ».

Tra le proposte del Governo, senza esitazione e riserva, faccio plauso a quelle segnate agli articoli 5, 6 e 7, accettate dall'Ufficio centrale, e specialmente a quella, pur essa accottata, della decadenza immediata dai vantaggi inerenti allo stato di celibato o di vedovanza.

Sono anzi disposto ad ammettere coll'onorevole ministro proponente che una disposizione, come questa ultima, che farà sparire tutti i vantaggi civili, che gli sposi oggi riescono a conservare unendosi col solo rito religioso, anche da sola avrebbe potuto meritare l'onore di una proposta di legge.

Non posso invece condividere la convinzione del guardasigilli sulla questione, che trova una

così opposta risoluzione nell' art. 1 dei due progetti, relativa all' obbligo di *far precedere*, oppure di *far solo sequire entro un certo termine* il matrimonio civile a quello celebrato col rito religioso.

Su tale punto mi sento tratto ad accostarmi alle idee dell' Ufficio centrale per queste principali considerazioni.

A me pare che la precedenza del matrimonio civile trovi il suo primo appoggio in una osservazione molto semplice. Abbiamo un' unica forma di matrimonio che valga ad assicurare lo stato civile, ad attribuire una regolare condizione giuridica ai cittadini delle nuove generazioni, ai figli che il matrimonio è destinato a procreare: e non sarà a questo matrimonio, unica fonte delle garanzie dei nascituri, che daremo la precedenza? E riconosceremo invece per legge che questo stesso matrimonio possa essere celebrato *anche molti giorni dopo* che avranno potuto essere concepiti coloro, a cui esso deve procurare uno stato legittimo, che intanto il pentimento o la morte di uno degli sposi potrebbe rendere irremissibilmente impossibile?

Fece anche sull'animo mio impressione quanto si disse circa la menomata libertà che deriverebbe ai contraenti del matrimonio civile dall'accoglimento del sistema della precedenza del matrimonio religioso, col solo obbligo negli sposi di farvi succedere quello civile. Certamente sembra anche a me che chi contrarrà il matrimonio religioso, godrà di una pienissima libertà di determinazione. Ma quale sarà la condizione della sua libertà nel determinarsi a far succedere al vincolo religioso quello civile? Come si vorrebbe ancora riconoscere rispettata in lui quella libertà assoluta che si volle tutelare con gli articoli 53 e 54 del Codice civile? Forse che questa libertà per lo meno non apparirà, e non sarà realmente limitata dalla considerazione che, se non si pensasse più al matrimonio civile, si andrebbe incontro ad un procedimento penale, ed alla condanna ad una multa, convertibile in vari giorni d'arresto in difetto di pagamento?

Ma per me un'altra considerazione ha molto peso. Io temo che l'adozione del sistema proposto dal Governo possa produrre quale conseguenza un grave perturbamento nel funzionamento dei nostri ordinamenti famigliari.

Se è vero, onorevoli senatori, che il nostro Codice civile, promulgato pure qui in Roma, senza nessuna modificazione e limitazione, contiene un ordinamento completo del matrimonio e della famiglia — colla determinazione dei vari impedimenti, sia d'ordine morale, sia d'ordine fisico, colla prescrizione del consenso dei genitori, o almeno del padre, sino all'età di ventun anni per la figlia e di venticinque per il figlio, facendo assoluto divieto della celebrazione del matrimonio ove manchi la prova del consenso stesso o del provvedimento giudiziale che ne tenga luogo — quale sarà la conseguenza di lasciare la precedenza al matrimonio religioso, governato da diverse norme, non solo riguardo agli impedimenti, ma eziandio riguardo alla necessità dell'intervento dei genitori o di chi ne tenga luogo?

Quale condizione verrebbe creata alle famiglie, nelle quali taluno dei discendenti incominciasse ad unirsi col vincolo religioso senza quell'adesione dei genitori che la legge civile esige sia per soccorrere all'inesperienza giovanile nel più solenne atto della vita sia per mantenere saldo il sistema dell'autorità paterna?

Quali dolorose condizioni morali verrebbero procurate a queste famiglie, dove l'autorità paterna dovrebbe spesso piegare a fronte del fatto compiuto, anche con la convinzione dell'infelicità della scelta, solo per evitare mali e scandali maggiori!

Ritengo che una legge, la quale si propone lo scopo di tutelare e difendere l'istituto della famiglia, debba almeno evitare che taluna delle sue nuove disposizioni possa influire a cagionarvi invece perturbamenti nuovi.

Ma un'altra considerazione mi colpisce. Abbandonato il sistema della precedenza del matrimonio civile, di necessità devesi, per provvedere in qualche modo all'osservanza della legge, fissare un termine per compierlo a decorrere dalla celebrazione del rito religioso.

E allora che cosa realmente avviene?

Non è forse vero che in questo modo si sanziona una specie di condizione regolare riguardo a ciò che la relazione ministeriale denominò *forma extralegale e rivale* del matrimonio riconosciuto dalla legge civile?

Succederà questo.

Attualmente le persone intelligenti e di cuore,

quando si trovano a contatto con sposi delle classi meno istruite, adempiendo a quell'alto dovere sociale che a tutti incombe di consigliare ed aiutare gl'inesperti, cercano di far comprendere a questi sposi come sia indispensabile che, uscendo dalla Chiesa, facciano immediatamente succedere alla benedizione del sacerdote l'atto civile nell'Ufficio comunale, e debba sempre anche quest'atto precedere lo inizio della loro coabitazione.

Come potrebbe sperarsi di riuscire in quest'opera di onesta e prudente esortazione dopo che vi fosse una disposizione di legge civile che facesse conoscere a tutti i cittadini che quando s'asi celebrato il matrimonio religioso si avranno 40 giorni, od anche assai meno, per compiere il matrimonio civile?

Per me la gravità della questione non sta nel lungo termine dei 40 giorni, che già l'onorevole guardasigilli si dichiarò disposto di ridurre, e che venne riconosciuto eccessivo anche recentemente da alte autorità ecclesiastiche, ma sta bensì nel fatto di esservi la ricognizione legale di un termine di distacco fra l'unione *non produttiva* e quella *produttiva* di effetti giuridici.

Intanto, ove in questo primo periodo di vita coniugale *extralegale* non si arresti l'opera della moltiplicazione dell'umanità, potrebbe avvenire che fossero concepiti nuovi cittadini, ai quali, il capriccio, il pentimento o la repentina fine di uno degli sposi, potrà precludere in modo irrimediabile lo stato di figlio legittimo con tutti i relativi vantaggi e diritti!

Questi non possono essere i risultati, come non sono certamente gl'intenti, dell'attuale disegno di legge!

Tali sono le precipue ragioni che mi determinano a votare coll'Ufficio centrale.

Solo aggiungerò pochissime considerazioni per difendere il mio voto contro le obiezioni relative alla supposta offesa che la precedenza del matrimonio civile arrecherebbe sia alla libertà civile e religiosa dei cittadini, sia agli impegni assunti del Regno italiano coll'articolo 17 della legge 13 maggio 1871; e per difenderlo altresì contro le previsioni che alcuni oratori credettero di fare circa gli effetti morali e politici del sistema proposto dall'ufficio centrale.

Mi basti richiamare quanto venne detto dagli oratori che difesero tale sistema.

Anche in questa proposta io non vedo nè un proposito di combattimento, nè l'intento di invadere i diritti e le funzioni altrui, ma unicamente l'esercizio di una missione, che è ad un tempo diritto e dovere del potere civile, di difendere la famiglia, primo fondamento dello Stato.

Tra le due previsioni udite nei discorsi di ieri, l'una molto pessimista e l'altra piuttosto ottimista del relatore dell'Ufficio centrale, inclino ad accostarmi a quest'ultima, appoggiata ad una così copiosa ed erudita dimostrazione desunta anche da fatti e documenti recentissimi.

Anch'io spero che l'applicazione di questa legge, con cui lo Stato unicamente fa valere i diritti, a cui mai rinunziò nè poté rinunziare, e che spettano al potere civile in una materia che fu sempre universalmente ritenuta di sua esclusiva competenza, non debba incontrare l'ostilità del clero, chiamato dalla stessa santità del suo ministero a cooperare colle autorità civili in tutto ciò che tocca l'ordine delle famiglie e la pubblica e privata moralità.

Leggendo una lettera aperta e resa pubblica, testè diretta da un insigne prelato all'illustre relatore, insieme colla grande temperanza adottata nella critica del sistema dell'Ufficio centrale, specialmente mi impressionò il vedervi spontaneamente riconosciuto, che il termine fissato dal progetto ministeriale per il compimento dell'atto civile potesse invece essere brevissimo, e che gli incumbenti preparatorii al matrimonio civile ben potessero e dovessero farsi prima dell'atto religioso: ma eziandio mi arrestò la parte di essa dove, mentre si constatava che realmente col sistema del Ministero qualche difficoltà potesse sorgere in pratica dalla differenza fra le leggi canoniche e quelle civili circa gli impedimenti si diceva «doversi solo desiderare un reciproco accordo e, sinchè questo non esistesse una benevole condiscendenza».

Ebbene queste reciproche benevoli condiscendenze sarebbero l'unica garanzia che nell'attuazione del disegno di legge del Governo, potrebbe sperarsi per evitare il pericolo di quei perturbamenti all'attuale ordinamento della famiglia, che ho già rilevato.

Ma quando si tratta di altissimi diritti e doveri

del potere civile quali sono quelli di tutela della famiglia, io ritengo che fallirebbe alla sua missione quello Stato che si affidasse unicamente alla moderazione, alla non solo possibile ma pure giustamente sperata arrendevolezza e condiscendenza di coloro, che, anche malgrado tutta la loro mitezza e virtù, e tutto il loro più vivo desiderio di cooperare all'attuazione di leggi di suprema importanza per l'ordine domestico, almeno in certe occasioni potrebbero non essere pienamente liberi di compiere quanto avrebbero in animo di fare individualmente. Ed in ciò sta il capitale distacco dei due progetti.

Nel progetto dell'Ufficio centrale è certo, e dipende dal solo potere civile, il rispetto dei diritti, dei doveri, degli ordinamenti fissati per la famiglia nel Codice civile.

Col sistema del Ministero invece il loro rispetto in gran parte dipenderà dalla circostanza di essersi nella celebrazione del matrimonio religioso tenuto conto di tutte le speciali e maggiori condizioni richieste dalla legge civile in confronto della legge canonica circa gli impedimenti ed il consenso.

In un moderno trattato *De dispensationibus matrimonialibus* (auctore Zephirino Zitelli) qui edito nel 1881 cadutomi casualmente sott'occhio fra le *giuste cause* della concessione delle dispense si enumera il *Periculum matrimonii civilis* e così si scrive:

« Ex dictis consequitur, probabile periculum quod illi qui dispensationem petunt, ea non obtenta, matrimonium dumtaxat civile, ut aiunt, celebraturi sint, esse etiam legitimam dispensandi causam ».

Quanti dolori e perturbamenti nei rapporti fra genitori e figli sarebbero minacciati se, approvato il disegno ministeriale, si volesse procedere nel campo del matrimonio religioso, a cui si lascierebbe la precedenza, con criteri di ostilità al matrimonio civile, o pur solamente con una facilità che non rispondesse ai diritti della patria potestà riconosciuti dalla legge civile!

Per intimo convincimento credo pertanto preferibile il sistema dell'Ufficio centrale, che potrà probabilmente essere completato e perfezionato con opportune aggiunte nel corso della discussione, ma che sin d'ora per certo meglio del progetto del Governo risponde agli intenti comuni ai due progetti ed ai diritti del potere civile.

Se si proporrà, come lasciarono supporre alcuni discorsi, qualche emendamento, o qualche ordine del giorno, rispondenti al concetto ed all'intento di rassicurare sempre più le famiglie contro il pericolo del rifiuto che fosse per opporsi dallo sposo dopo il matrimonio civile, alla celebrazione di quello religioso (sebbene io sia convinto che la prudenza e l'affetto dei genitori possano bastare per antivenire questo pericolo), lo voterò di gran cuore, in omaggio a quella stessa vera ed onesta libertà, a cui mi son sempre ispirato, ed in omaggio altresì alla pubblica coscienza ed a quei sentimenti di alta virtù e moralità, di cui tutti dobbiamo essere gelosi custodi nel santuario domestico.

L'emendamento presentato dall'amico senatore Carle mi obbliga ad aggiungere un'ultima dichiarazione.

Questo emendamento intaccherebbe pur sempre, sebbene solo in minima parte, il sistema della precedenza del matrimonio legale, e con esso i diritti dell'autorità civile, consentendo di ritardare l'effettuazione del matrimonio civile solamente sino al giorno successivo alla celebrazione di quello religioso.

Non potrei perciò accettarlo. Solamente, se il progetto dell'Ufficio centrale fosse respinto, sarei disposto a votare tale emendamento quale correttivo della proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani. Avverto i signori senatori che la seduta si aprirà precisamente all'ora stabilita e, molto probabilmente, nelle prime ore, si verrà ad una votazione.

Leggo ora l'ordine del giorno per domani alle ore 14. 30.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2, *Seguito*);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziate per la stampa il 15 maggio 1900 (ore 16.15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.